

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Ricorso con istanza ex art. 52 comma 4 c.p.a.

nell'interesse dei Sigg.ri

Cognome	Nome	C.F.
AGATINO	PAOLA	GTNPLA94H54C351N
SAPUPPO	CLAUDIA	SPPCLD95H57A089E
VACCALLUZZO	MARCO SIMONE	VCCVCS93B20C351P
SPIRIO	GERLANDO	SPRGLN91A30A089L
INTURRI	SEBASTIANO	NTRSST95S24A522J
KHALIL	GABRIELE	KHLGRL95E23C351S
CALAMBROGIO	SEBASTIANO	CLMSST95D06C351P
TIMPERANZA	CHIARA	TMPCHR95R63H163C
D'ANTONI	PAOLO	DNTPLA95M19C351D
TOSTO	FABIO	TSTFBA90A25C351Y
RUSSO	NOEMI	RSSNMO94E68F258U
LEONE	GUIDO	LNEGDU95R24E532Z
RUSSO	GIUSEPPE	RSSGPP92A26C351N
DI VITA	ROSARIO MARCO	DVTRRM94A24D960R
REITANO	GIUSEPPE	RTNGPP77M27G371V
FAILLA	GIOVANNI	FLLGNN95H11B428M
SANFILIPPO	SIMONE	SNFSMN95R25B202R
FAILLA	CAROLA	FLLCRL95A66I754G
PANASCI'	ROBERTO	PNSRRT95P06C351A
BERTANI	ANTONINO	BRTNNN95E26E017W
PASSAFIUME	SAVERIO ANDREA	PSSSRN93C03B428J
SCIRE'		
SCAPUZZO	STEFANIA	SCRFSN96P48C351D
TANTILLO	ANNA LUCREZIA	TNTNLC95P53A494Y
CORRENTI	ROBERTA	CRRRRT95S67C351T
LANZAFAME	STEFANIA	LNZSFN94S67C351C
MAZZOLA	SIMONE	MZZSMN96A26C351S
CIANCITTO	NOEMI	CNCNMO95C65C351C
TUMINO	DAVIDE	TMNDVD95E15H163B
BURTONE	ELISABETTA	BRTLBT96L44C351P
NICOLOSI	ELEONORA	NCLLNR93A62C351U
PARISI	ANNALISA	PRSNLS96B66M088W
GUARNERA	VINCENZO DANIELE	GRNVCN90D13G371R
D'URSO	SIMONA	DRSSMN94D41C351F
CICCIARELLA	SEBASTIANO	CCCSST94S12H163U
VACCARO	MANUEL	VCCMNL95C15C351P
CUGNO	ELEONORA	CGNLNR93E45H163T
RAPISARDA	MARIACHIARA	RPSMCH96L71C351H
LANZA	SOFIA	LNZSFO93A60C351B
SICUSO	CHIARA	SCSCHR95T50A494F
SAMBATARO	MARCO	SMBMRC95S25C351J
VITELLO	MATTEO	VTLMTT95S15A479L
SCAFIDI	ILENIA	SCFLNI95E71C351S
MEO	GIULIA	MEOGLI96D48I754R
GIUDICE	ALESSIA	GDCLSS94P67M088Z
BARBAGALLO	NOEMI	BRBNMO95P64C351Q

SAMUELE	FIMENIA	SMLFMN94E43C351T
CICCIARELLA	SILVIA GIOVANNA	CCCSVG94T49H163A
MILITELLO	ISABELLA MARIA	MLTSLL95L61C351W
PEDI	ANASTASIA MARIA	PDENTS95A44Z138R
CUCUZZA	MARIA ANTONIETTA	CCZMNT92P42F258U
CARUSO	MARTINA	CRSMTN95R70C351Z
MILAZZO	MORENA	MLZMRN95M44D960R
IGNOTO	STEFANIA	GNTSFN94M59C351N
NOVELLINI	CARLO	NVLCRL95E06C351A
SALPIETRO	GAIA	SLPGAI94C60D960F
BARBAGALLO	GIUSEPPE	BRBGPP96A05C351S
GUZZETTA	ROBERTO	GZZRRT86S03C351J
GUARNERI	ALESSANDRO	GRNLSN94R23Z154N
SPECIALE	ALFINA AMBRA	SPLLNM94D49C351Q
DI GRAZIA CURIA	CLEMENTINA	DGRCMN95M58C351G
MIGLIORE	SERENA	MGLSRN92P67C351A
RUSSO	FRANCESCO	RSSFNC95A19B428P
GENNARO	GIOVANNI	GNNGNN95P25F943M
COSTANZO	ENRICO	CSTNRC94D07C351T
BONOMO	ROSALIA	BNMRSL94P68C351I
BELFIORE	AGATA	BLFGTA90S46C351G
ZAPPULLA	FLORIANA	ZPPZFN92D68I754F
MASUZZO	ORIANA	MSZRNO95L53F943H
MUSUMECI	GIOVANBATTISTA	MSMGNB94C09C351Q
DE SALVO	DONATELLA	DSLDTL94M67A522N
MUSCARA'	LILIANA AGATA SERENA	MSCLNG94T55C351T
SANTONOCITO	SIMONA	SNTSMN93S57C351E
MALAGUARNERA	GIULIA ANNA	MLGGNN88L42C351H
CASTELLO	GLORIA	CSTGLR95S57B428Z
BELLUSO	BRIANA CLAUDIA	BLLBNC96A53C351O
SCARCELLA	SARAH CAROLINE	SCRSHC94M42C816S
CHILLARI	CHIARA	CHLCHR95L52C351C
LEOCATA	COSTANZA	LCTCTN95P53L378E
MAIRA	SIMONE	MRASMN94S04B429I
ELIA	IRENE	LEIRNI95P41D960G
LONGO	MARIA VALENTINA	INGMVL88A59C351D
TUMMINO	PAOLO	TMMPLA95B23B428Z
CATANIA	SEBASTIANO DANILO	CTNSST95M26C351M
CAPUCCIO	STEFANIA	CPCSFN89L48A028Q
MILIOTO	SARA	MLTSRA95S56A089B
GUGLIELMO	CARLA	GGLCRL94H43C351J
BRISCHETTO	GAETANO	BRSGTN95L14C351M
FILETTI	FEDERICO	FLTFRN94S18C351U
PAGLIAZZO	VALERIO	PGLVLR94L18B428F
NARDO	ANDREA ALESSIA	NRDNRL95S63O960C
IUDICA	ARIANNA	DCIRNN94D45C351E
GRANATA	GRAZIA	GRNGRZ94E65F537A
GIULIO	FRANCESCA	GLIFNC94D66F892H
BONOMO	ORNELLA	BNMRLL95A61F943D
GRACEFFA	MARIAGIOVANNA	GRCMGV94S65A089P
LEDDA	SERGIO FRANCESCO	LDDSGF94T15B428G
DI GRAZIA	CHIARA	DGRCHR93M47C351E
CERRUTO	VERDIANA	CRRVDN94A65F258U
SALANITRI	GIULIA	SLNGLI95D62G371V
FRIESENEGGER	GUDRUN	FRSGRN76S51Z102J
CARUSO	DEBORA	CRSDBR95T46H163D

MILANO	FLORIANA GIADA	MLNFRN95P59C351O
LEANZA	GIUSEPPA	LNZYLN95D52A494V
MAUCERI	YLENIA	MCRFLV95T60A622V
TESTA	FLAVIA	TSTCDM90B53I754J
MISTRETTA	CLAUDA MARIA	MSTNNN94B14C286F
MAIORCA	ANTONINO	MRCSS95T18I754G
BARTOLO	SEBASTIANO	BRTSRH95P66A522E
VAZZANA	SARA	VZZNRC96M08C351D
SAVARINO	ENRICO	SVRSMN94C68F258X
COLTRARO	SIMONA	CLTGPP94L12C351Z
GRECO	GIUSEPPE	GRCFPP95H13D960M
MARLETTA	FILIPPO ANTONIO	MRLVLR94R69Z112Q
MALAGUARNERA	VALERIA	MLGMHL86D07C351R
FICILI	MICHELE	FCLNNL95S57H163N
STANCAPIANO	ANTONELLA	STNGRG91E47C351H
MALAGUARNERA	GIORGIA	MLGLSU92C46C342W
COCIMANO	LUISA	CCMDBR94P41C351N
BARTOLUCCIO	DEBORA	BRTFRC95E62B428Z
BONAVENTURA	FEDERICA CHIARA	BNVMNL95H01B202Q
BORGIA	EMANUELE	BRGTCH96E63I754V
CAMAGNA	EUTICHIA	CMGSVT94D960V
CARDILLO	SALVATORE	CRDGLN95L67C351P
CARUSO	GIULIANA	CRSCST95T44H163K
CATALANO	CRISTINA	CTLMRC92P22C351T
CAVALLARO	EMILIO ROCCO	CVLSLV96D41C351V
CELESTRI	SILVIA	CLSTNA95B53B429I
CHISARI	TANIA	CHSLMR95L64C351Z
CIARAMIDARO	LAURA MARIA	CRMCRS94S59E536K
COPPOLA	CLARISSA	CPPCLD96S30G371R
CORSO	CLAUDIO	CRSDNL78S70C351X
CRISCIONE	DANIELA	CRSLNR95L66H163Y
CRUCITTI	ELEONORA	CRCVCN89C07I754Z
DI MAURO	VINCENZO	DMRVNT93E11C351F
DI MODICA	VALENTINO	DMDRNI95S67L750K
DI PAOLA	IRENE	DPLCHR95E61H1163T
DI SALVO	CHIARA	DSLCRN96D60C351D
DI VITA	CATERINA	DVTVTR87M69C351X
FAILLA	VITTORIA	FLLGRL94R50C351C
FARINA	GABRIELLA ROSARIA	FRNJSC93H66C351T
FICARRA	JESSICA	FCRMLF95H61E536Y
FILETTI	EMANUELA FILIPPA	FLTNNM93B24M088C
FIRRARELLO	ANTONIO MANUEL	FRRGPP93L08C351T
GALATA'	GIUSEPPE	GLTCTN96B61E532X
GATTO	COSTANZA	GTTNGL95D10C351G
GRANDE	ANGELO	GRNGNN95H07F943G
GRASSO	GIANNI	GRSGNG93T09C351T
GUGLIELMINO	GAETANO GUGLIELMO	GGLDMN96A09C351S
IMPELLIZZERI	DAMIANO	MPLDNC79S23C351T
IMPELLIZZERI	DOMENICO	MPLMTT93P24C351E
INSALACO	MATTEO EDOARDO	NSLMTN95L60C351C
LA ROSA	MARTINA	LRSSST95R23C351J
LAGANA'	SEBASTIANO	LGNVNT95H54C351F
LAURETTA	VALENTINA	LRTLSS95H46H501C
LAZZARO	ALESSIA	LZZGLN94P41B202O
LAZZARO	GIULIANA	LZZGLR94P41B202S
	GLORIA	

LEANZA	MATTEO	LNZMTT96A18C351R
LEANZA	CLAUDIA	LNZCLD95E55C351M
LICITRA	FRANCESCA	LCTFNC95T49I754V
LITRICO	EDOARDO	LTRDRD90P14C351P
LOMBARDO	MARCO	LMBMRC94C10B429Z
MACCHIONE	GAETANO	MCCGTN94D13E536D
MANGANO	GIULIA	MNGGLI94T59C351N
MARCINNO'	RACHELE	MRCRHL95C66B428M
MARCUZZO	CARMELO	MRCCML74S23I754W
MARIANECCI	MARCO ORAZIO	MRNMCR86L01C351C
MATTIA	MARTINA	MTTMTN95P68G580Q
MAUGERI	FRANCESCA	MGRFNC76P61L219Z
MAZZOTTA	SEBASTIANO	MZZSST95P11I754C
MELI	SALVATORE	MLESVT95C13A089Y
MESSINA	FRANCESCA MARIA	MSSFNC95B57E017Q
MILAZZO	GIULIO	MLZGLI95H08C351Q
MINARDI	ADRIANO	MNRDRN94T28D960Y
PAGANO	VENERA MARIA	PGNVRM95S63C351F
PAPA	SANTI	PPASNT89E24C351I
PARASOLE	ORIANA	PRSRNO95L67C351U
PARISI	ROSA RITA	PRSRRT96A63C351B
PARISI	STEFANIA CLAUDIA	PRSSFN96A49C351N
PESCE	CHIARA	PSCCHR94H67H163R
PETRELLA	FLAVIA	PTRFLV95L66C351V
PEZZANO	ELEONORA	PZZLNR94E43C351C
PIANA	SERGIO ANTONIO	PNISGN95L12C351B
PICCOLO	MARIA CELESTE	PCCMCL95L51F158Y
PICONE	DARIA	PCNDRA93T57C351G
PISTORIO	SALVATORE	PSTSVT64A18C351G
PORSENNA	NOEMII	PRSNMO95B60C927W
RAFFA	FRANCESCA	RFFFNC95E65E017A
RENNA	MARIAELISA	RNNMLS95B67I754H
RUSSOTTO	FERNANDA	RSSFNN95C58B428G
SACCHETTI	IGNAZIO	SCCGNZ95M31D810L
SANTAMARIA	CARMELA	SNTCML73B46A029D
SCANDURA	CARMELO	SCNCML22C351L
SCILLETTA	GIAMPIERO	SCLGPR94H19C351Y
SORBELLO	FRANCESCA	SRBFNC95P54D548I
SPIRIO	DANIELA	SPRDNN88E44G273N
SPITALI	FEDERICA	SPTFRC94P69B429O
SPITALI	CATERINA	SPTCRN94P69B429W
TINNIRELLO	GIORDANA	TNNGDN96A42C351U
VELLA	DALILA	VLLDLL95H53H269H
VIRGA	GAETANO	VRGGTN96D09F943L
VIRGILLITO	ROSSELLA	VRGRSL95M63C351X
ZUCCARELLO	GIUSEPPE	ZCCGPP95E10A841K
AGRICOLA	PAOLO	GRCPLA96B19C927R
ARDIZZONE	FEDERICA ILARIA	RDZFRC94C42F209P
BARBARACI	GIANLUCA	BRBGLC76E12C351D
BURGIO	ROBERTA MARIA	BRGRRT94D46G273W
CONTARINO	ROSSELLA	CNTRSL95M69B428S
COPPA	MARTA	CPPMRT94L61F943E
D'AMICO	BRUNA	DMCBRN94P52C351V
GELSOMINO	CLAUDIA	GLSCLD94L50C351S
GIUGNO	GAETANO ANDREA	GGNGNN95E11F899O
MANTINEI	PIER MATTIA	MNTPMT95D29A494Y

MAUGERI	CRISTINA	MGR CST95A67C351Z
MODICA	FILIPPO	MDCFP95B15F892X
SALAMONE	ANGELO	SLMNG94H27C351Z
TESTA	ROBERTA	TSTRRT95C65C351Y
TESTAI'	VALERIA	TSTVLR92E69C351F

rappresentati, difesi e meglio generalizzati per mandato speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di cancelleria ai numeri di fax 06/64564197 - 090/8960421 o alle *mails* santi.delia@avvocatosantidelia.it – info@avvocatomichelebonetti.it e *pec* avvsantidelia@cnfpec.it - michelebonetti@ordineavvocatiroma.org, elettivamente domiciliati in Roma, Via S. Tommaso d'Aquino, 47 (Studio Avvocato Michele Bonetti & Partners)

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

il **CINECA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

e

l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA**, in persona del Rettore *pro tempore*,

l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI**, in persona del Rettore *pro tempore*,

e nei confronti

dei controinteressati in atti

per l'annullamento, in parte qua, previa misura cautelare,

a) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione dei ricorrenti;

a1) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

b1) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula, in particolare nella parte in cui viene dato atto che i commissari hanno ordinato che la scheda anagrafica venisse sigillata in una busta fornita dall'Ateneo (priva di **internografia**) e senza alcuna verifica delle generalità indicate dai candidati nella scheda anagrafica stessa;

b2) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte;

b3) del provvedimento pubblicato sul sito dell'Ateneo di divisione nelle varie aule dei candidati senza rispettare il criterio dell'età anagrafica stabilito ex D.M. n. 85/14;

b4) del provvedimento non conosciuto con il quale l'Ateneo di Catania si è determinato, in diffonità alla nota M.I.U.R. 2 aprile 2014, a far sigillare le schede anagrafiche in buste prive di internografia e di consistenza, colore e grammatura non idonea a tenere nascoste le generalità dei candidati e soprattutto l'abbinamento delle stesso con il codice segreto;

c) dell'articolo 10, comma 1 del D.M. n. 85 del 5 febbraio 2014, nella parte in cui viene dichiarata la non idoneità dei soggetti con punteggi più bassi di 20.

d1) del D.M. del 5 febbraio 2014 n. 85 concernente le modalità e contenuti delle prove di ammissione, per l'anno accademico 2014-2015, ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale, fra l'altro, nei corsi di cui all'avviso del MIUR 13.01.2014, n. 562;

d2) *ove occorrer possa*, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 5 febbraio 2014, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati;

d3) del D.M. del 7 marzo 2014 n. 218 sulla "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2014/2015;

d4) del D.M. del 10 marzo 2014 n. 220 sulla "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2014/2015";

e) della nota MIUR dell'11 aprile 2014 con la quale si comunica che anche a seguito di quanto avvenuto a Bari, il test non è annullato;

e1) della nota MIUR dell'15 aprile 2014 con la il Ministero smentisce la sparizione di un plico contenente la prova concorsuale presso l'Ateneo napoletano Federico II;

e2) di tutti gli atti anche non conosciuti o noti del Ministero e dell'Ateneo di Bari con cui viene assunta la determinazione di non annullare la prova;

e3) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università degli Studi di Catania DR/2014/409 del 07/02/2014;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto.

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa del diniego all'iscrizione opposta

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

PREMESSE:

1. Il test di ammissione e il plico rubato a Bari.

1.1. L'8 aprile 2014 si sono celebrate le prove di ammissione ai corsi programmati di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria per l'a.a. 2014/2015 e tutti i ricorrenti l'hanno svolta presso l'Ateneo di Messina. La tabella allegata riporta i dati dettagliati dei ricorrenti poi rimessi nello stesso fascicolo di parte corredati di codici personali per la prova e ulteriori e forse anche ultronee schede in atti sotto la forma di autocertificazioni.

LA TABELLA SOTTO FORMULATA SPECIFICA LA POSIZIONE DI OGNI SINGOLO RICORRENTE:

Cognome	Nome	Facoltà	user	Password	punti	pos. Graduatoria
AGATINO	PAOLA	MEDICINA	08MP43162	EH25UUJP	24,8	26003
SAPUPPO	CLAUDIA	MEDICINA	08MP40907	JUD3RDTB	33,5	10731
VACCALLUZZO	MARCO SIMONE	MEDICINA			33,50	10795
SPIRIO	GERLANDO	MEDICINA			33,4	10979
INTURRI	SEBASTIANO	MEDICINA			32,50	12156
KHALIL	GABRIELE	MEDICINA			32,50	12170
CALAMBROGIO	SEBASTIANO	MEDICINA	08MP42444	QB63U4YV	31,8	13133
TIMPERANZA	CHIARA	MEDICINA	08MP41624	YY43F99S	31,70	13270

D'ANTONI	PAOLO	MEDICINA	08MP41428	ZFABVJYU	31,50	13574
TOSTO	FABIO	MEDICINA	08MP43272	6WG86X3S	31,5	13635
RUSSO	NOEMI	MEDICINA			31,50	13685
LEONE	GUIDO	MEDICINA			31,30	13887
RUSSO	GIUSEPPE	MEDICINA	08MP42810	2QNHKRG4	31,3	13907
DI VITA	ROSARIO MARCO	MEDICINA	08MP40376	7YWXD7B5	31,30	13913
REITANO	GIUSEPPE	MEDICINA			31,3	13925
FAILLA	GIOVANNI	MEDICINA	08MP40917	42YDDVEB	31,2	14107
SANFILIPPO	SIMONE	MEDICINA	08MP41602	TU4GPUV4	31,10	14143
FAILLA	CAROLA	MEDICINA	08MP40526	58KEJ6EG	30,7	14846
PANASCI'	ROBERTO	MEDICINA	08MP43240	TDJWHEWG	30,50	15122
BERTANI	ANTONINO	MEDICINA	08MP42458	DJ39F2ZA	30,5	15157
PASSAFIUME	SAVERIO ANDREA	MEDICINA	08MP40405	Y7GCHH4V	30,5	15386
SCIRE'	STEFANIA	MEDICINA	08MP42726	TU8FRFWR	30,2	15617
SCAPUZZO						
TANTILLO	ANNA LUCREZIA	MEDICINA	08MP43203	9JBFZFUE	30,20	15642
CORRENTI	ROBERTA	MEDICINA	08MP41713	6ZXW7ATV	30,1	15659
LANZAFAME	STEFANIA	MEDICINA	08MP40213	8EQHH9ER	30,10	15796
MAZZOLA	SIMONE	MEDICINA	08MP41652	MCR4GWAS	30,1	15836
CIANCITTO	NOEMI	MEDICINA			30,10	15841
TUMINO	DAVIDE	MEDICINA	08MP43146	5CJHRM6Z	29,90	16154
BURTONE	ELISABETTA	MEDICINA	08MP41669	W5EN99M8	29,8	16264
NICOLOSI	ELEONORA	MEDICINA			29,60	16658
PARISI	ANNALISA	MEDICINA	08MP42711	KAMQ2UKV	29,6	16669
GUARNERA	VINCENZO DANIELE	MEDICINA	08MP43290	WQ3P2S38	29,60	16713
D'URSO	SIMONA	MEDICINA	08MP42383	KXDJF3RB	29,4	16959
CICCIARELLA	SEBASTIANO	MEDICINA	08MP43058	P6VEPZJA	29,40	16976
VACCARO	MANUEL	ODONTOIATRIA			29,3	17086
CUGNO	ELEONORA	MEDICINA	08MP41832	H8UHNJA6	29,30	17217
RAPISARDA	MARIACHIARA	MEDICINA	08MP42539	52RQ3FPR	29,30	17224
LANZA	SOFIA	MEDICINA	08MP41270	HHEMSZAE	29,1	17515
SICUSO	CHIARA	MEDICINA	08MP41747	34XEU88J	29,1	17541
SAMBATARO	MARCO	MEDICINA	08MP41944	U3EUMEP2	28,90	17953
VITELLO	MATTEO	MEDICINA			28,60	18357
SCAFIDI	ILENIA	MEDICINA	08MP43321	WCEC9ADU	28,40	18751
MEO	GIULIA	MEDICINA			28,40	18783
GIUDICE	ALESSIA	MEDICINA	08MP40226	WRKWNT2C	28,30	18999
BARBAGALLO	NOEMI	MEDICINA	08MP43226	GG499WJC	28,20	19099
SAMUELE	FIMENIA	MEDICINA	08MP41036	GF347BSD	28,20	19215
CICCIARELLA	SILVIA GIOVANNA	MEDICINA			28,10	19406
MILITELLO	ISABELLA MARIA	MEDICINA			27,90	19775
PEDI	ANASTASIA MARIA	MEDICINA	08MP40504	5DXKVDKF	27,90	19785
CUCUZZA	MARIA ANTONIETTA	MEDICINA	08MP42814	V45DEPCX	27,80	19925
CARUSO	MARTINA	MEDICINA			27,70	20223
MILAZZO	MORENA	MEDICINA	08MP41231	CTTSWXHH	27,5	20553
IGNOTO	STEFANIA	MEDICINA	08MP41543	R8FTY2CV	27,5	20560
NOVELLINI	CARLO	MEDICINA	08MP40760	BNTZW9EB	27,40	20614
SALPIETRO	GAIA	MEDICINA	08MP41600	3HNV8FJY	27,4	20744
BARBAGALLO	GIUSEPPE	MEDICINA	08MP41734	7YT4P5C6	27,40	20788
GUZZETTA	ROBERTO	MEDICINA	08MP40136	8WNK5D54	26,8	21751
GUARNERI	ALESSANDRO	MEDICINA	08MP42342	85NXM2GQ	20	22225
SPECIALE	ALFINA AMBRA	MEDICINA			26,60	22247
DI GRAZIA CURIA	CLEMENTINA	ODONTOIATRIA	08MP42926	SFNFVFRE	26,4	22698

MIGLIORE	SERENA	MEDICINA	08MP41311	YGF8S5KW	26,3	22914
RUSSO	FRANCESCO	MEDICINA	08MP40536	FC2MTURN	26,1	23325
GENNARO	GIOVANNI	MEDICINA	08MP41087	S8BTPXNG	26,0	23354
COSTANZO	ENRICO	MEDICINA	08MP41034	RMJQPXTM	26,0	23465
BONOMO	ROSALIA	NO	08MP42325	GQKS3U9F	26	23471
BELFIORE	AGATA	MEDICINA	08MP40254	VNVD4SEN	25,8	23997
ZAPPULLA	FLORIANA	MEDICINA			25,80	24000
MASUZZO	ORIANA	MEDICINA	08MP41181	VX3AQBKK	25,6	24324
MUSUMECI	GIOVANBATTISTA	MEDICINA	08MP41582	NU7RV35A	25,6	24380
DE SALVO	DONATELLA	MEDICINA	08MP40563	PNPSMNMU	25,50	24622
MUSCARA'	LILIANA AGATA SERENA	MEDICINA	08MP40533	FEGYTV2F	25,2	25015
SANTONOCITO	SIMONA	ODONTOIATRIA	08MP40875	K49YZGME	25,2	25169
MALAGUARNERA	GIULIA ANNA	MEDICINA	08MP41479	2BQG9B2F	25,0	25643
CASTELLO	GLORIA	MEDICINA	08MP42551	7F8SHWGS	24,90	25712
BELLUSO	BRIANA CLAUDIA	MEDICINA	08MP42722	GYCFV39F	24,90	25835
SCARCELLA	SARAH CAROLINE	MEDICINA	08MP40687	SSZQQSKJ	24,5	26632
CHILLARI	CHIARA	MEDICINA	08MP40942	25FYYK2F	24,50	26657
LEOCATA	COSTANZA	MEDICINA	08MP42014	Y6HH59WD	24,5	26722
MAIRA	SIMONE	MEDICINA	08MP42343	FTM8RWG9	24,40	26902
ELIA	IRENE	MEDICINA	08MP41357	PZS822SE	24,30	27119
LONGO	MARIA VALENTINA	MEDICINA	08MP41792	D9NUJPSC	24,2	27298
TUMMINO	PAOLO	MEDICINA	08MP40069	9AAV9YQ2	24,10	27419
CATANIA	SEBASTIANO DANILO	MEDICINA			24,10	27448
CAPUCCIO	STEFANIA	MEDICINA	08MP41469	SHH8BS5B	23,70	28320
MILIOTO	SARA	MEDICINA	08MP40301	HJPYEB8V	23,70	28414
GUGLIELMO	CARLA	MEDICINA	08MP43167	6H4B25RP	23,7	28456
BRISCHETTO	GAETANO	MEDICINA	08MP40941	ZW8YBJXY	23,6	28513
FILETTI	FEDERICO	MEDICINA	08MP43071	7CDEKVAV	23,6	28657
PAGLIAZZO	VALERIO	ODONTOIATRIA	08MP40671	3XANJXYP	23,4	29043
NARDO	ANDREA ALESSIA	MEDICINA	08MP41616	MXV5VCZR	23,20	29417
IUDICA	ARIANNA	MEDICINA	08MP41595	P2VYWRZM	22,9	30213
GRANATA	GRAZIA	MEDICINA	08MP42352	BPW6FMZY	22,9	30243
GIULIO	FRANCESCA	MEDICINA	08MP42379	UQBMEFZ3	22,7	30534
BONOMO	ORNELLA	MEDICINA	08MP40066	TP6BAVYV	22,70	30576
GRACEFFA	MARIAGIOVANNA	MEDICINA	08MP42347	HJ65PHC7	22,60	30722
LEDDA	SERGIO FRANCESCO	MEDICINA	08MP42153	KX7KT4FV	22,40	31372
DI GRAZIA	CHIARA	MEDICINA			22,30	31450
CERRUTO	VERDIANA	MEDICINA	08MP40876	4BAX4UQ2	21,90	32380
SALANITRI	GIULIA	MEDICINA	08MP43143	6QDCUUXD	21,80	32500
FRIESENEGGER	GUDRUN	MEDICINA	08MP40121	X8KFJ546	21,70	32874
CARUSO	DEBORA	MEDICINA	08MP41716	HVWAHY2S	21,6	33080
MILANO	FLORIANA GIADA GIUSEPPA	MEDICINA	08MP42018	PCD6U5Q4	21,60	33115
LEANZA	YLENIA	ODONTOIATRIA			21,40	33476
MAUCERI	FLAVIA	MEDICINA	08MP41906	K2DBTWSR	21,30	33751
TESTA	CLAUDA MARIA	MEDICINA	08MP40109	S68E97AV	21,10	34168
MISTRETTA	ANTONINO	MEDICINA	08MP40014	Z5RRC62S	20,9	34689
MAIORCA	SEBASTIANO	MEDICINA	08MP41724	BY4F4TRG	20,80	34817
BARTOLO	SARA	MEDICINA	08MP42038	7K7ZV95T	20,80	34884
VAZZANA	ENRICO	MEDICINA	08MP42721	B3Q4F7UG	20,7	35067
SAVARINO	SIMONA	MEDICINA	08MP41596	UM292HGJ	20,7	35173
COLTRARO	GIUSEPPE	MEDICINA	08MP40557	ASTP653G	20,60	35221

GRECO	FILIPPO ANTONIO	MEDICINA	08MP43333	MB4MX4ZN	20,60	35268
MARLETTA	VALERIA	MEDICINA	08MP42334	5DV8UBUX	20,60	35361
MALAGUARNERA	MICHELE	MEDICINA	08MP41477	23M9H56G	20,5	35674
FICILI	ANTONELLA	MEDICINA	08MP42959	UMP2GAMH	20,4	35812
STANCAPIANO	GIORGIA	MEDICINA			20,20	36363
MALAGUARNERA	LUISA	MEDICINA	08MP40292	6DWK5G26	20,1	36491
COCIMANO	DEBORA	MEDICINA			20,10	36567
BARTOLUCCIO	FEDERICA CHIARA	MEDICINA	08MP40768	3R2Z56T8	9,20	
BONAVENTURA	EMANUELE	MEDICINA	08MP43349	KE2HUN9V	11,1	
BORGIA	EUTICIA	MEDICINA			13,20	
CAMAGNA	SALVATORE	MEDICINA	08MP41583	9JEF9S3U	5,9	
CARDILLO	GIULIANA	MEDICINA			9,10	
CARUSO	CRISTINA	MEDICINA			11,90	
CATALANO	EMILIO ROCCO	MEDICINA			15	
CAVALLARO	SILVIA	MEDICINA	08MP42525	DJVQGWY	18,2	
CELESTRI	TANIA	MEDICINA	08MP40742	2J2TYBJH	10,90	
CHISARI	LAURA MARIA	MEDICINA	08MP42068	J2M3TYYG	17,7	
CIARAMIDARO	CLARISSA	MEDICINA	08MP42337	RUAE2URN	12,70	
COPPOLA	CLAUDIO	MEDICINA	08MP40167	4VEA4MVH	10,9	
CORSO	DANIELA	MEDICINA			9,90	
CRISCIONE	ELEONORA	MEDICINA	08MP42630	WE8DY65P	11,40	
CRUCITTI	VINCENZO	ODONTOIATRIA			6,10	
DI MAURO	VALENTINO	MEDICINA	08MP40427	AZ4VDMKV	18	
DI MODICA	IRENE	MEDICINA			17,30	
DI PAOLA	CHIARA	MEDICINA			8,20	
DI SALVO	CATERINA	MEDICINA	08MP41662	94GX38NB	15,80	
DI VITA	VITTORIA	MEDICINA	08MP41754	BHC7VT4H	15,90	
FAILLA	GABRIELLA ROSARIA	MEDICINA			16	
FARINA	JESSICA	MEDICINA			11,40	
FICARRA	EMANUELA FILIPPA	MEDICINA	08MP42690	EHXPRCGT	6,8	
FILETTI	ANTONIO MANUEL	MEDICINA	08MP41266	P459HJCU	16	
FIRRARELLO	GIUSEPPE	MEDICINA			10,40	
GALATA'	COSTANZA	MEDICINA			9,38	
GATTO	ANGELO	MEDICINA	08MP42434	D73Q3V4	18,5	
GRANDE	GIANNI	MEDICINA			11,60	
GRASSO	GAETANO GUGLIELMO	MEDICINA	08MP40364	ZN5WJD54	10,90	
GUGLIELMINO	DAMIANO	MEDICINA	08MP41684	8QM86DZ8	19,1	
IMPELLIZZERI	DOMENICO	MEDICINA	08MP40108	C8GE23B2	18	
IMPELLIZZERI	MATTEO EDOARDO	MEDICINA	08MP42799	4DX9DKDD	5,6	
INSALACO	MARTINA	MEDICINA	08MP42948	QKD2EQ57	6,5	
LA ROSA	SEBASTIANO	MEDICINA	08MP41607	Q7HXRT4C	14,50	
LAGANA'	VALENTINA	MEDICINA	08MP40911	R43KU78X	17,20	
LAURETTA	ALESSIA	MEDICINA			8,70	
LAZZARO	GIULIANA	MEDICINA	08MP40669	4K8MYETY	6,2	
LAZZARO	GLORIA	MEDICINA	08MP41016	Z74CD7CZ	4,6	
LEANZA	MATTEO	MEDICINA	08MP40183	SU7WE35Z	7,20	
LEANZA	CLAUDIA	MEDICINA			17,50	
LICITRA	FRANCESCA	MEDICINA	08MP41971	APFJ6EDJ	13,7	
LITRICO	EDOARDO	MEDICINA	08MP41316	JQ67JJ4Z	10,60	
LOMBARDO	MARCO	ODONTOIATRIA	08MP40032	GK78WWZF	16,80	
MACCHIONE	GAETANO	MEDICINA	08MP43160	BB4VEADN	15	

MANGANO	GIULIA	MEDICINA	08MP40072	YJF8RDGF	17,60
MARCINNO'	RACHELE	MEDICINA	08MP42605	HNC4XYNV	8,26
MARCUZZO	CARMELO	ODONTOIATRIA	08MP41454	GP78RBH8	7,60
MARIANECCI	MARCO ORAZIO	MEDICINA			13,90
MATTIA	MARTINA	MEDICINA	08MP41073	C9CHFUVS	3,2
MAUGERI	FRANCESCA	ODONTOIATRIA	08MP41779	YKPBK5SY	14
MAZZOTTA	SEBASTIANO	MEDICINA			19,80
MELI	SALVATORE	MEDICINA			6,90
MESSINA	FRANCESCA MARIA	MEDICINA	08MP40524	BEXAS87V	17,5
MILAZZO	GIULIO	MEDICINA	08MP42688	67Q7BG78	19
MINARDI	ADRIANO	MEDICINA	08MP40525	DC8NHSVF	9,9
PAGANO	VENERA MARIA	MEDICINA	08MP43162	EH25UUJP	17,9
PAPA	SANTI	ODONTOIATRIA	08MP41495	3GZDT2HA	9,9
PARASOLE	ORIANA	MEDICINA	08MP41205	8RZQAC79	8,7
PARISI	ROSA RITA	MEDICINA	08MP40193	YA66NDFN	14,2
PARISI	STEFANIA CLAUDIA	MEDICINA			18,30
PESCE	CHIARA	MEDICINA	08MP40670	S3XMVGNE	17,5
PETRELLA	FLAVIA	MEDICINA	08MP42092	VW4YY2XX	19,4
PEZZANO	ELEONORA	MEDICINA			16
PIANA	SERGIO ANTONIO	MEDICINA	08MP41176	HV2UHU6W	19,8
PICCOLO	MARIA CELESTE	MEDICINA			18,70
PICONE	DARIA	MEDICINA	08MP41134	8YGUJGVM	16,5
PISTORIO	SALVATORE	MEDICINA	08MP41752	ZE2RYKG8	15,2
PORSENNA	NOEMII	MEDICINA	08MP40055	2CN498EQ	9,10
RAFFA	FRANCESCA	MEDICINA	08MP43126	8C6Y3FS4	13,10
RENNA	MARIAELISA	MEDICINA			16,60
RUSSOTTO	FERNANDA	MEDICINA	08MP42429	BU9S2D3M	13,1
SACCHETTI	IGNAZIO	MEDICINA	08MP41086	UXQG5WPN	18,30
SANTAMARIA	CARMELA	MEDICINA	08MP43262	2KD3RUEZ	13,1
SCANDURA	CARMELO	MEDICINA	08MP41265	DWRVS9WZ	14,30
SCILLETTA	GIAMPIERO	MEDICINA			8,05
SORBELLO	FRANCESCA	MEDICINA	08MP42013	H3AQYMUUV	18,7
SPIRIO	DANIELA	ODONTOIATRIA			16,5
SPITALI	FEDERICA	MEDICINA	08MP40588	5HCJRYTG	10,40
SPITALI	CATERINA	MEDICINA	08MP42341	VMBQFCKK	14,50
TINNIRELLO	GIORDANA	MEDICINA	08MP41933	GNDBG5F8	12,80
VELLA	DALILA	MEDICINA	08MP40906	NGRVBGSU	10,60
VIRGA	GAETANO	ODONTOIATRIA	08MP41655	5MCTT28D	4,50
VIRGILLITO	ROSSELLA	MEDICINA	08MP41215	GCYV7FU2	18,7
ZUCCARELLO	GIUSEPPE	MEDICINA	08MP42464	N6HGT7EU	17,9
AGRICOLA	PAOLO	MEDICINA	08MP40153	J25TATXP	14,8
ARDIZZONE	FEDERICA ILARIA	MEDICINA			10,30
BARBARACI	GIANLUCA	MEDICINA	08MP40107	YPQDN7JQ	18,3
BURGIO	ROBERTA MARIA	MEDICINA			30,40
CONTARINO	ROSSELLA	MEDICINA	08MP41444	39VC3WKB	31,80
COPPA	MARTA	MEDICINA	08MP40690	WNPM8798	
D'AMICO	BRUNA	MEDICINA	NO	NO	NO
GELSOMINO	CLAUDIA	MEDICINA	08MP40680	VTFPX68	NO
GIUGNO	GAETANO ANDREA	ODONTOIATRIA	NO	NO	NO
MANTINEI	PIER MATTIA	ODONTOIATRIA	08MP43129	ZPPV8KER	
MAUGERI	CRISTINA	MEDICINA	08MP50530	EBYS7NKB	26,20
MODICA	FILIPPO	MEDICINA	08MP42159	VH39AM43	23,60
SALAMONE	ANGELO	MEDICINA	NO	NO	NO

TESTA	ROBERTA	MEDICINA	08MP42633	SMARRITA	NO
TESTAI'	VALERIA	MEDICINA	NO	NO	NO

1.2. Presso l'Ateneo di Bari, il giorno della prova, si è appreso che uno dei pacchi contenenti il materiale di concorso era stato manomesso e che dalla scatola era stato trafugato un plico contenente tutte le domande, uguali per tutti i candidati del Paese.

Il caso è letteralmente identico a quello occorso presso l'Ateneo di Catanzaro nel 2007 dove il M.I.U.R. si determinò per l'annullamento della prova e dove, dopo 7 anni, si sono accertati i gravi reati commessi nel dichiarato intento di vendere il compito a tante più persone possibili¹. All'epoca l'Ateneo di Catanzaro e il Miur annullarono la prova. Stessa fattispecie a distanza di sette anni, con un'unica differenza: il Miur non ha annullato la prova perché a seguito delle posizioni del Consiglio di Stato (con la nota rimessione alla Corte Costituzionale sulla legittimità delle graduatorie locali) ci troviamo di fronte ad una graduatoria nazionale.

Pertanto la scelta non era più annullare il concorso a Bari o a Catanzaro, ma annullare il concorso nazionale per i fatti di Bari. Solo tale ragione di opportunità ha portato il Miur a non annullare il test.

L'art. 4 dell'allegato I, al D.M. 5 febbraio 2014, n. 85 riporta che: *“a decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che **devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione**”*. La scatola non solo non era integra, ma mancava un plico.

Le indagini penali, ancora in corso, a nostro avviso sono irrilevanti per la censura che ci occuperà nel ricorso poiché la potenzialità della diffusione e la fuga di notizie è fuori discussione.

Si è giunti all'individuazione del plico mancante in maniera assolutamente casuale. Le indagini difensive hanno fatto emergere come inizialmente il Rettore si fosse dichiarato disponibile all'annullamento, lo stesso annullamento verificatosi nell'anno 2007 anche per Bari ed effettuato in via di autotutela dall'ex Rettore Petrocelli. Ecco invece le dichiarazioni del Rettore Uricchio di Bari: *“Il plico mancante era tra quelli destinati alla sede di Economia. Appena ce ne siamo accorti abbiamo chiamato subito il Ministero per chiedere chiarimenti e capire se questo episodio potesse invalidare la procedura. Ma il Ministero, dopo aver verificato che era tutto regolare, e che un plico in più era giunto in un'altra sede, quella di Milano Bicocca, ha autorizzato a procedere. Certamente – conclude Uricchio – se si fosse trattato di qualche problema più serio, i test sarebbero stati bloccati in tutta Italia”*.

Il problema invece era più serio poiché, come emerse nel prosieguo della vicenda, il plico disperso non era in alcun modo presso la Bicocca o altrove. Tale circostanza, su cui si invita formalmente il Miur a fare un po' di chiarezza, avrebbe potuto indurre l'Ateneo di Bari e poi il Ministero ad un annullamento a “cascata” di tutta la prova nazionale.

Così il Miur dopo aver indotto l'Ateneo a non annullare decideva con nota in atti dell'11 aprile 2014 di pubblicare il 22 aprile 2014 i risultati, riportando quanto segue anche in termini di responsabilità per la gestione della prova e per la intervenuta alterazione della scatola:

“Università, Miur: test Medicina non sarà annullato. Il 22 aprile la pubblicazione dei risultati” (...)

Dalla relazione fornita dall'ateneo emerge che i pacchi per la prova di Medicina, dopo il ritiro a Bologna, sono arrivati all'Università di Bari e da qui sono stati trasferiti e custoditi all'interno di un furgone in una caserma dei Carabinieri. La mattina dell'8 aprile le scatole sono state ritirate, caricate su altra autovettura dell'ateneo e portate presso le quattro sedi di svolgimento della prova. In una di queste sedi, la ex Facoltà di Economia, la commissione ha riscontrato che uno dei pacchi presentava il sigillo integro ma il nastro da imballaggio scollato e ha chiesto l'intervento della Polizia di Stato per i dovuti controlli. Alla presenza degli studenti è

¹ Catanzaro, test manomessi: chieste 5 condanne (<http://www.uninews24.it/calabria/3437-catanzaro,-test-manomessi-chie>)

stato verificato che il pacco conteneva 49 buste anziché 50 come previsto. Sull'eventuale ipotesi di reato si esprimerà la magistratura. Il Miur intanto, anche alla luce dei primi riscontri sui risultati del quiz, ritiene di non dover annullare la prova".

Lascia poi senza parole che a distanza di pochi giorni per il corso di laurea di Medicina Inglese, meno noto alle cronache, si sia verificato nuovamente lo stesso problema, ovvero un altro pacco con i plichi ancora una volta non in regola, sempre a...Bari².

2. La prova di concorso e la violazione dell'anonimato (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, n. 26, 27 e 28; Consiglio di Stato, Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233; C.G.A., 10 maggio 2013, n. 466; T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396).

Nonostante la pronuncia dell'Adunanza Plenaria e l'accoglimento cautelare di tutti gli appelli sulla vicenda anonimato da parte del Consiglio di Stato, il M.I.U.R. ha ancora una volta adottato modalità di svolgimento della prova non sufficienti a garantire l'anonimato.

Il codice alfanumerico presente sotto il codice a barre, nonostante l'imponente contenzioso generatosi, non è stato eliminato in difformità alle diverse raccomandazioni dell'**Alto Commissario anticorruzione del 2007**, del **Consiglio di Stato** (par. nn. 3672/11 e 4233/13), del **C.G.A.** (10 maggio 2013, n. 466) e dei **T.A.R.** (solo da ultimo T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396). Basterebbe l'eliminazione di tale codice, richiesto sin dal 2007 in tutte le sedi anche dall'U.D.U. e denunciato ogni anno da questa difesa, per essere certi che l'anonimato non potrebbe essere più lesa.

Il codice a barre, infatti, è comunque leggibile (nel senso che dalla lettura ottica si evince proprio il codice segreto ivi impresso) con un qualsiasi *smartphone* dotato di un'applicazione gratuita per la lettura di tali codici che siamo abituati a vedere in tutti i supermarket. Cos'è, allora, che fa perseverare il MIUR in tale scelta? Perché dopo che il G.A. ha duramente stigmatizzato tale scelta si continua ad operare in maniera illegittima?

Nonostante i motivi di ricorso accolti specificatamente accolti sul punto (T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396, i cui appelli sono stati rigettati in fase cautelare da Cons. Stato, ord. 19 febbraio 2014, n. 729 e già prima in sede di appello su ordinanza motivata allo stesso modo 27 marzo 2013, n. 1140), inoltre, il M.I.U.R. continua a non far verbalizzare le operazioni di correzione innanzi al CINECA (cfr., da ultimo, proprio T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 22 maggio 2014, n. 5457).

2.1. Il M.I.U.R. ha provato a "*limitare i danni*" cambiando (rispetto all'anno passato), come si vedrà più diffusamente oltre, il metodo di gestione del modulo anagrafica così da "*garantire l'assoluta impossibilità di collegare il codice del compito con l'identità del candidato*" (cfr. stralcio del verbale dell'Ateneo di Bologna e linee guida ministeriali).

Più in particolare, con le linee guida del 2 aprile 2014, il dicastero dell'istruzione si è limitato ad invitare i candidati ed i commissari a far inserire l'anagrafica dentro una busta aperta (la medesima che conteneva tutto il materiale di concorso distribuito ai candidati) non curandosi di fornire alcun ulteriore ed idoneo supporto. Ma poi ha cambiato idea.

Da quanto si apprende dal R.U.P. di uno degli Atenei coinvolti, sarebbe stato il M.I.U.R. stesso, in data **7 aprile 2014 (il giorno prima della prova) ad ordinare agli Atenei di imbustare la scheda anagrafica.**

Alla richiesta di questa difesa di fornire copia del provvedimento "*con il quale codesto Ateneo si sarebbe determinato per l'introduzione di una busta ove sigillare l'anagrafica in difformità rispetto a quanto previsto dalle linee guida MIUR trasmesse*", l'Ateneo ha risposto che "**tale determinazione è stata assunta su disposizione verbale della Dott.ssa Donatella Marsiglia che ha contattato il sottoscritto telefonicamente, sottolineando la necessità di utilizzare, per maggiore riservatezza, una busta bianca, formato A4**".

L'Ateneo, a questo punto, a poche ore dalla prova, ha confessato di aver usato le prime buste

² www.lagazzettadelmezzogiorno.it/homepage...danneggiato-no713061

trovate in qualche fondo di archivio, dimenticando di verificare che queste fossero **dotate di internografia ove inserire l'anagrafica al fine di evitare che i Commissari potessero visionare l'abbinamento nome-codice segreto.**



Per proteggere i dati della scheda anagrafica, infatti, le buste da utilizzare devono essere dotate di un'internografia di sicurezza come quella sopra rappresentata.

L'Ateneo, invece, ha utilizzato un modello di busta BLASETTI Monodex Plus, misure 25 x 35,3, colore bianco, di colore bianco, con chiusura streep adesiva a sacchetto, NON dotata di internografia e, come tale, inidonea a custodire un singolo foglio che sarà visibile senza neanche necessità di essere messo in controluce tanto fronte quanto retro.



L'Azienda produttrice, BLASETTI, all'uopo interpellata, ha confermato che "i sacchetti bianchi della serie Monodex non hanno l'internografia" (cfr. comunicazione del 17 giugno 2014).

4. La prova di concorso a Catania e l'impossibilità di avere certezza sulla paternità dei singoli compiti.

Alle violazioni ministeriali si accostano quelle consumatesi nei singoli Atenei ove, davvero come non mai, anche grazie ad una maturità ed un'attenzione sempre più alta da parte degli studenti, si assiste ad un catalogo sterminato di situazioni rilevanti nel presente procedimento gestito con la graduatoria unica.

A Tor Vergata, lo si vedrà in separato giudizio, vi sono frotte di candidati provenienti da ben identificate scuole di preparazione al test distanti migliaia di chilometri da Roma ma che grazie all'aria della Capitale riescono ad ottenere punteggi stellari. Punteggi identici (in tutte le sezioni di prova) di candidati con lo stesso cognome che dovrebbero stare in aule ben lontane e che, a meno di telepatia, non possono davvero aver totalizzato il medesimo risultato.

A Nord (Milano) e Sud (Napoli Federico II) è stato violato l'anonimato gestendo la prova in

aperto contrasto con le linee guida ministeriali. Prova che davvero si continua a non comprendere come va condotto questo benedetto concorso.

Il M.I.U.R., senza mezzi termini, seguendo la linea tracciata da questa difesa (si noti l'espressione "è rimasto" che segna uno stacco netto rispetto al passato) aveva imposto agli Atenei ogni accorgimento per non consentire ai Commissari di vedere l'anagrafica e quindi il foglio contenente l'abbinamento tra nome e codice segreto.

È eliminato l'ordine di tenere la carta di identità sul banco (anche se molti Atenei hanno scelto comunque di farla tenere sul tavolo) e, anche alla fine della prova, non deve farsi alcun controllo sull'identità dei candidati e sul loro materiale di concorso.

Si fa seguito alla nota del 2 aprile u.s. di pari oggetto per specificare che per mero errore materiale è rimasto a pagina 4 nel paragrafo relativo a "Eventuale consegna/abbandono della prova prima del termine" il seguente periodo *"Coloro che terminano la prova entro le ore 12:30 possono consegnare uno alla volta l'elaborato alla Commissione, che verificherà l'identità di ciascuno e la corrispondenza con i dati riportati sulla scheda anagrafica, e poi potranno lasciare l'aula"*.

Si precisa invece che, anche per coloro che termineranno la prova entro le ore 12.30, come per tutti gli altri candidati, all'atto della consegna della prova non dovrà esserci la verifica della corrispondenza dell'identità del candidato con il codice prova riportato sul retro della scheda anagrafica.

Proprio a riprova di quanto sopra abbiamo già dato atto che alcuni Atenei hanno scritto a verbale di usare metodi atti a *"garantire l'assoluta impossibilità di collegare il codice del compito con l'identità del candidato"* (cfr. stralcio del verbale dell'Ateneo di Bologna).

A Napoli Federico II e altri Atenei, invece, sono stati i commissari a raccogliere le anagrafiche "libere" verificandone, quindi, il contenuto. A Milano, ancora, è verbalizzato che i commissari hanno imposto ai candidati di consegnare esibendo la carta di identità abbinando così il codice segreto presente sulla scheda risposte da annullare con le generalità del candidato.

A Catania per un verso si è compreso che i commissari non potessero "toccare" e verificare il contenuto della scheda anagrafica e, per altro verso, la si è imbustata in supporti forniti dall'Ateneo di colore bianco trasparente.

A differenza di altri Atenei che hanno usato tale accorgimento (una seconda busta per sigillare l'anagrafica), inoltre, si è omesso di introdurre un'adequata accortezza per evitare di mettere a rischio la garanzia della paternità del compito di ogni singolo candidato. Proprio per tale ragione, come di seguito verrà dimostrato, vi è la prova inconfutabile che tutti i partecipanti hanno potuto, sulla base del materiale fornito dalla Commissione, consegnare l'elaborato di altro soggetto ed a questi fare ottenere l'ammissione.

La collocazione in posizione non utile in graduatoria di parte ricorrente è palesemente illegittima e va annullata, unitamente agli ulteriori provvedimenti in epigrafe, in parte qua, per i seguenti

MOTIVI

Sull'interesse al ricorso in relazione ai singoli motivi:

I motivi di ricorso che seguono sono trattati in ordine tanto logico quanto di interesse in relazione alla specifica posizione di parte ricorrente.

L'interesse ai singoli motivi, in particolare, tiene conto della circostanza, più approfonditamente chiarita nella parte finale del presente ricorso, che tutte le censure svolte sono indirizzate ad aggredire e demolire, in via principale, il diniego di ammissione al corso di laurea e, solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati. Una prova svolta con tali illegittime modalità è, infatti, inidonea alla selezione dei migliori e, soprattutto, non in grado di comprimere il diritto allo studio.

In particolare:

1) Con l'odierno ricorso si sviluppa un primo vizio di censura con il quale si contesta la scelta del MIUR di non annullare la prova nonostante la Procura della Repubblica di Bari abbia accertato che uno dei plichi di concorso sia stato rubato prima della prova;

2) con un secondo motivo si contestano le modalità con le quali MIUR e Ateneo hanno ritenuto di condurre la prova in termini di segretezza e tutela dell'anonimato;

3) con un terzo motivo si contesta la scelta dell'Ateneo di non consegnare agli studenti un supporto adesivo con le loro generalità al fine di evitare che questi indicassero dati altrui nella scheda anagrafica;

4-5) con le censure 4 e 5 si ricorre avverso la mancata verbalizzazione delle operazioni di correzione dei compiti dei ricorrenti e la mancata custodia degli stessi durante il lungo periodo di giacenza agli Atenei e al CINECA;

6) con il sesto motivo si è censurato lo svolgimento della prova presso le diverse sedi Universitarie che non ha garantito la par condicio tra i concorrenti;

7) con il settimo motivo si è censurata la mancata approvazione degli atti di concorso;

8) con l'ottavo si è contestato l'intero test somministrato sulla base della considerazioni della Prof.ssa Monica Barni in relazione all'inidoneità dello stesso di essere un valido mezzo di selezione;

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 4 DELL'ALLEGATO I, AL D.M. 5 FEBBRAIO 2014, N. 85.

1. Dagli atti di indagine presso la Procura della Repubblica di Bari risulta che sia stato trafugato uno dei plichi di concorso.

Per il M.I.U.R., nonostante il test ad aprile (l'inizio delle lezioni è previsto per il 1 ottobre 2014) consentisse un'immediata ripetizione senza incidere sulla vita accademica e sull'inizio delle lezioni, non è accaduto nulla di rilevante giacché non vi è prova che tale plico mancante sia in effetti stato divulgato.

Il problema è che non funziona esattamente così in una procedura concorsuale ove la segretezza dei quiz ha carattere nucleare. Non può paragonarsi la mancanza di un plico con l'elenco delle domande di concorso segrete, al mancato rinvenimento di una scheda elettorale non ancora votata tra quelle in dotazione del seggio. Non si può far finta di nulla e limitarsi a darne atto a verbale.

Soprattutto ove i punteggi della prova di quest'anno sono stati i più alti di sempre. Da un lato difatti si è abbassato drasticamente il punteggio per l'accesso alla facoltà di Medicina, dall'altro il punteggio dei candidati pugliesi si è alzato notevolmente. Dopo la pubblicazione dei risultati è emerso a sorpresa che nelle prime cento posizioni vi erano ben 6 studenti che avevano sostenuto la prova a Bari, proprio dove nelle ore precedenti la prova si era verificata la manomissione di una scatola e il trafugamento di un intero plico con le 60 domande del test.

Un risultato che non può non essere considerato, visto che l'anno scorso il primo studente di Bari si era piazzato al 116° posto.

Il più bravo studente d'Italia quest'anno è stato uno studente che ha sostenuto il test alla statale di Torino con il punteggio di 80,50 punti. Dopo di lui altri due "campioni del test", entrambi pugliesi: un ragazzo della facoltà di Foggia e uno di Bari. Insomma punteggi medi pugliesi che aumentano quando la media nazionale del resta di Italia si abbassa.

I due studenti pugliesi nelle prime tre posizioni - e otto di Bari entro le prime cento - sono dal punto di vista statistico una sorpresa senza precedenti.

Per la prima volta nella storia i risultati di Bari superano quelli dell'Ateneo più grande del Paese, con più posti a disposizione e con più concorrenti, La Sapienza di Roma, l'Ateneo più grande d'Europa che colloca solo otto studenti nei primi cento e con punteggi inferiori rispetto ai baresi. Bari per poco non supera Milano, raddoppia e "tripla" le città del sud, come Palermo dove troviamo soltanto tre studenti entro i primi cento, per non parlare di altre città con una popolazione numericamente vicina a Bari dove a volte tra i primi cento non ve ne è neanche uno.

Eppure non possiamo dimenticare che al fine di evitare ogni margine di discrezionalità la lex

specialis è lapidaria.

L'art. 4 dell'allegato I, al D.M. 5 febbraio 2014, n. 85 prevede che *“a decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che **devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione**”*.

Senza se e senza ma. Le scatole DEVONO essere integre. Se non lo sono e, diremmo quasi banalmente, a maggior ragione ove manchi il questionario, la prova NON DOVEVA tenersi.

2. M.I.U.R., membri della Commissione e vertici dell'Ateneo, non avrebbero dovuto fare altro se non quello che già in passato in situazione identica altri Atenei avevano fatto.

Era il 2007 e tutti ricorderanno il mancato ritrovamento di 3 plichi presso l'Ateneo di Catanzaro.

Questo il comunicato stampa dell'Ateneo: *“Il Rettore dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, Professor Francesco Saverio Costanzo, di concerto con il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Professor Giovambattista De Sarro, ha segnalato alle autorità competenti, il 6 settembre scorso, possibili irregolarità riguardanti i plichi concorsuali relativi alle prove di accesso ai corsi di laurea a numero programmato. Il Rettore e il Preside della Facoltà di Medicina hanno inteso così garantire i candidati alle prove di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina Veterinaria contro ogni ipotetico rischio di alterazione delle prove medesime. Tale decisione è nell'interesse e a tutela dei candidati impegnati nelle prove di ammissione, ed è a dimostrazione dell'attenzione con cui l'Ateneo, operando con estrema trasparenza, ha monitorato le varie fasi relative all'espletamento dei concorsi stessi”*.

Anche in quel caso *“il rettore aveva denunciato la mancanza di tre moduli contenenti i test dai plichi inviati dal Ministero”*.

All'inizio, quindi, solo sospetti e plichi mancanti. Cautelativamente si decise di annullare la prova nonostante fosse già stata espletata.

Ma cosa accadde dopo? *“I plichi con i test per l'ammissione ai corsi di laurea sarebbero stati manomessi nell'università di Catanzaro. E' quanto emerso dall'inchiesta avviata dal pm Salvatore Curcio dopo l'esposto presentato dallo stesso rettore dell'università Francesco Saverio Costanzo. Il rettore aveva denunciato la mancanza di tre moduli contenenti i test dai plichi inviati dal Ministero. L'ipotesi dell'accusa è che i moduli siano stati sottratti per far conoscere in anticipo ad alcuni candidati le domande d'ammissione ai test. Il pm Curcio ha affidato i plichi che sarebbero stati aperti in anticipo ai Ris di Messina per rivelare eventuali impronte digitali o altri elementi per riuscire a risalire ai responsabili”*.

Dopo l'indagine, a distanza di tre anni, gli arresti. Dopo 5 le condanne.

“In carcere sono finiti Valter Mancuso, e Antonio Cuteri, entrambi di 42 anni, mentre ai domiciliari sono finiti Giuseppe La Rocca, di 29 anni, all'epoca impiegato con contratto di prestazione d'opera, Manuela Costanzo (37) e Patrizia Scandale (28), all'epoca studenti. Nei confronti di altre 14 persone è stata disposta l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal Giudice per le indagini, Tiziana Macrì. Mancuso, addetto al servizio di pulizia dell'Ateneo, e Cuteri, impiegato, erano già stati arrestati per la vicenda del furto del 2007. Il primo è stato condannato a tre anni di reclusione nell'aprile 2009 al termine del processo con rito abbreviato, mentre per Cuteri il processo è in corso. Gli indagati sono accusati di peculato, falsità ideologica e ricettazione.

La nuova tranche dell'inchiesta, condotta dai sostituto procuratori di Catanzaro, Salvatore Curcio e Paolo Petrolo, riguarda i test di ammissione alle facoltà di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e di Veterinaria degli anni 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008 per i quali i test sarebbero stati acquisiti in anticipo dagli indagati. L'indagine, avviata con accertamenti tecnici svolti dai carabinieri del Ris di Messina su un plico risultato manomesso, è proseguita con una serie di attività di riscontro che hanno consentito di smantellare il sistema che, secondo l'accusa, era incentrato su persone che all'epoca dei fatti, con contratti di prestazione d'opera, svolgevano mansioni di vario genere all'interno dell'Università di Catanzaro”.

Solo leggerezza, o mala fede, può portare a pensare che un concorso con un plico mai rinvenuto sia regolare. I sigilli ministeriali non erano saltati, eppure un plico era stato sfilato con astuzia ed arte e ci si poteva anche non accorgere della intervenuta sottrazione. Ciò è avvenuto grazie a macchinari in grado di pressare lentamente le scatole allentandone le giunture, facendo sì che si possa lentamente sfilare un plico.

Se l'aula interessata non fosse stata la 3 di Economia, con candidati più anziani che si sono imposti di fare contare i plichi, nessuno mai se ne sarebbe accorto. Del resto il sigillo ministeriale di plastica e a forma di fiore, sensibilissimo a manomissioni rispetto alle quali è da sempre "tarato", non si era in alcun modo spaccato e si presentava perfetto. Ciò lascia presagire circostanze ben diverse rispetto a quelle ex adverso prospettate di un inspiegabile sabotaggio del test, stranamente accompagnato da una impennata dei voti baresi contestuale ad un abbassamento del voto medio del test.

Le Società che gestiscono tali concorsi non impacchettano i plichi di concorso manualmente ma devono sottoporsi a controlli specifici di garanzia e segretezza.

Nel caso del Cineca, ad esempio, e sempre con riguardo ai fatti del 2007, quando *"i carabinieri del Nucleo operativo del comando provinciale di Catanzaro, hanno visitato la sede bolognese del consorzio interuniversitario, che aveva il compito di distribuire a livello nazionale i test, hanno verificato che un sofisticato sistema di controllo a base di sensori elettronici esclude errori nel riempimento dei pacchi. Per gli inquirenti, dunque, il furto è avvenuto nel viaggio dei questionari dall'Emilia alla Calabria o, più probabilmente, durante la sosta degli scatoloni in una sede universitaria catanzarese poco protetta"*³.

Non è possibile, dunque, che si trovino plichi aperti e, soprattutto, che non vi siano all'interno di una scatola ove dovrebbero essere in tale quantità.

3. E' illegittimo, quindi, che non si sia provveduto ad annullare la prova essendo altamente probabile, se non certo, stante le tecnologie di cui è in possesso il CINECA, che il plico sia stato rubato proprio al fine di venderlo sul mercato ad una platea di soggetti già ben definita e che, aveva commissionato il gesto.

La sola astratta ipotesi che il questionario sia stato svelato prima dell'inizio della prova di concorso, oltre a violare i principi generali di imparzialità e trasparenza, disattende l'intero sistema delineato dalle fonti normative e dalla *lex specialis* di concorso.

L'art. 4 L. n. 264/1999, infatti, prevede che il Ministro dell'Università determina, con proprio decreto, modalità e contenuti delle prove di ammissione. In esecuzione della riportata disposizione di legge, detto dicastero, per l'anno accademico 2014/2015, con D.M. 5 febbraio 2014, prevedeva che le prove di ammissione dovessero avere *"contenuto identico sul territorio nazionale"* e si dovessero celebrare nella stessa data. Il combinato disposto delle superiori disposizioni - ispirate ai principi generali e fondamentali, vigenti in materia di concorsi pubblici - tendeva a garantire, oltre alla *par condicio* tra i concorrenti nell'ambito dell'intero territorio nazionale, la trasparenza, la segretezza e la regolarità della prova.

In maniera più concreta, il sistema tendeva ad assicurare **"la segretezza dei tests, identici su tutto il territorio nazionale, fino al momento dell'inizio dello svolgimento della prova, che per tali motivi si sarebbe dovuta espletare allo stesso orario in tutto il territorio nazionale. Questa finalità non poteva che essere assicurata, secondo la valutazione fatta dall'Amministrazione, attraverso il criterio della contestualità delle prove uniche su tutto il territorio nazionale; criterio che, peraltro, mira in sostanza anche ad evitare la possibilità di comunicazione, da parte dei concorrenti, con l'esterno e che, sempre a giudizio dell'Amministrazione stessa, è stato ritenuto il mezzo più idoneo al raggiungimento di detti obiettivi"** (T.A.R. Campania-Napoli, 27 gennaio 2004, n. 519).

L'elemento della segretezza, **"attesa la sua particolare natura, non può che essere considerato come costitutivo della regolarità della procedura [e] una diversa lettura delle disposizioni de quibus si troverebbe in contrasto inevitabilmente con i principi sopraesposti"** (T.A.R. Campania-Napoli, 28 luglio 2004, n. 10857).

³ <http://italia.panorama.it/Universita-il-dna-svelera-chi-ha-manomesso-i-test-di-medicina-di-Catanzaro>

Nella specie, di contro, come più volte ribadito, le buste delle prove potrebbero essere state aperte già in precedenza. *“E’ questa una circostanza idonea ‘ex se’ a rendere illegittima la procedura concorsuale ‘de qua’; ciò perché, tenuto conto dei mezzi tecnici oggi a disposizione, vi è la concreta possibilità [che qualche candidato, più fortunato di altri, abbia conosciuto, n.d.r.], in anticipo, il contenuto della prova. Tale evenienza, indipendentemente dal suo effettivo realizzarsi (il cui accertamento evidentemente esula dai compiti di questo Giudice) integra di per sé la violazione di tutti quei principi richiamati, che in ogni procedura concorsuale devono essere osservati ad evitare che la stessa sia inficiata di illegittimità”* (T.A.R. Campania-Napoli, n. 519/2004, cit.).

Peraltro, come correttamente rilevato nella pronuncia dianzi richiamata, non occorre che in concreto vi sia stata provata l’effettiva “soffiata” proveniente dalla Puglia “essendo sufficiente la semplice possibilità per i candidati, in relazione alle condizioni esistenti”, di aver ricevuto delle informazioni riservate e segrete sulla prova; “elemento, questo, che è da considerare rilevante ed imprescindibile ai fini dell’accertamento della legittimità della procedura concorsuale” (T.A.R. Campania-Napoli, n. 519/2004, cit.).

Le selezioni, dunque, al di là della singolarità dei fatti come sopra rappresentati e dei conseguenti punteggi stellari dei candidati che alimentano il ragionevole dubbio che una qualche soffiata sia davvero arrivata oltre la Puglia, dovranno essere annullate in ragione della semplice possibilità che i principi di segretezza e *par condicio* potessero essere stati violati.

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 5 FEBBRAIO 2014 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

1. Il codice alfanumerico presente in tutta la documentazione di concorso.

Nonostante l’ampio contenzioso, il M.I.U.R., si è limitato a porre in essere tutta una serie di nuovi accorgimenti senza tuttavia eliminare il vizio genetico e comune su cui si è pronunciata la sede consultiva del Consiglio di Stato dopo ampia ed approfondita istruttoria (Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233).

Prima di decidere, avvedendosi di tale criticità, il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover toccare con mano tali elementi, provvedendo ad ordinare istruttoria e chiedendo di aver prova:

a) che sul modulo di risposta non fosse in qualche modo impresso l’username attribuito a ciascun candidato;

b) che il foglio consegnato a ciascun candidato, contenente il codice identificativo della prova, l’indirizzo del sito web del MIUR e le chiavi personali per accedere all’area riservata del sito (username e password), non recasse elementi o dati atti ad identificare la prova del candidato;

c) che tali elementi – ad eccezione del codice a barre – non fossero presenti nel modulo di risposta.

Occorreva, in altri termini, che il Ministero riferente provasse che quanto disposto dal D.M. non potesse consentire in alcun modo l’identificazione preventiva della prova svolta da ciascun candidato.

Dopo aver accertato che, invece, le modalità di espletamento del concorso provavano esattamente il contrario, il Consiglio di Stato stigmatizzava duramente la scelta del Ministero (Consiglio di Stato, Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233), così esprimendosi: *“E’ possibile ricavare con certezza che ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicchè si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare*

difficoltà risalire al nome del candidato, che l'aveva elaborate".

Basterebbe, quindi, l'eliminazione del codice numerico su foglio risposte e scheda anagrafica e la consegna ai candidati del proprio codice numerico che, in tal caso, i commissari non possono comunque abbinare al codice a barre se non usando un lettore ottico e non quindi nell'immediato.

In camera di consiglio faremo vedere come grazie alla semplice eliminazione del codice verrebbe eliminato ogni rischio di anonimato senza alcuna conseguenza giacchè il codice a barre è leggibile con qualsiasi smartphone e riporta proprio il famigerato codice alfanumerico e solo ragioni oscure non l'hanno fatto sino a oggi eliminare.

In cartaceo, depositeremo le medesime schede di concorso del CAMPUS BIOMEDICO dalle quali si evince l'inesistenza del codice alfanumerico sotto quello a barre. Nessuna contestazione, difatti, è stata mossa da questa difesa a quella prova.

La richiesta dell'eliminazione del codice, si badi bene, non è un'invenzione di questa difesa o del Consiglio di Stato ma, sin dal 2007, era stata espressamente inoltrata al M.I.U.R. dall'**Alto Commissario anticorruzione che, a seguito dell'istruttoria sui fatti del 2007, ne raccomandava l'eliminazione.**

Per ciò solo il ricorso va accolto ed i ricorrenti ammessi.

2. Sul modus operandi dell'Ateneo e sull'aggravamento della criticità imposta dal M.I.U.R.

Le linee guida ministeriali e gli accorgimenti dell'Ateneo, poi rivelatisi maldestri ma comunque mirati al fine di tutela dell'anonimato, dopo 7 anni di battaglie, hanno finalmente confessato che anche in questo concorso va rispettato il principio dell'anonimato e, soprattutto, che sino ad oggi ciò non era accaduto.

Per usare le parole di uno degli Atenei (sia chiaro neanche li rispettato ma solo enunciato) l'obiettivo è *"garantire l'assoluta impossibilità di collegare il codice del compito con l'identità del candidato"* (cfr. stralcio del verbale dell'Ateneo di Bologna).

Nella nota 2 aprile il M.I.U.R. scrive alle Università segnalando *"che a seguito dell'emanazione della nota pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 26/13 in tema di segretezza e anonimato nei pubblici concorsi, si sono rese necessarie delle modifiche alla consueta procedura di compilazione e raccolta delle schede anagrafiche, sulle quali si raccomanda di prestare particolare attenzione"*.

Secondo il M.I.U.R., quindi, la criticità non è nell'esistenza del codice numerico (come sostiene il Commissario anticorruzione e il Consiglio di Stato) ma solo nella gestione dell'anagrafica.

Al punto 1 abbiamo già criticato tale scelta, qui ci soffermiamo su come l'Ateneo abbia agito e su come, di fatto, sia incappata in un nuovo eclatante vizio che lo stesso Ministero aveva voluto evitare dettando delle indicazioni assai stringenti (seppur originariamente viziate).

Esattamente come nel caso della Plenaria che ha scritto (*"incidentalmente, sembra significativo notare che nelle selezioni per i successivi anni accademici l'università ha cessato di far annotare il codice segreto accanto al nome del candidato"*) qui il M.I.U.R. ha cambiato la gestione del concorso ed ha *"raccomandato agli atenei di prestare particolare attenzione"*.

Ecco le novità rilevanti e decisive.

Lo scorso anno, al punto *"assegnazione posti a sedere"* era scritto *"il candidato inoltre deve essere invitato a deporre il proprio documento di identità in evidenza sul bando in modo da poter essere consultato dai membri della commissione in ogni momento"*.

Tale onere non è imposto quest'anno.

Quest'anno, inoltre, a chiarire in maniera più forte quanto deve essere garantito l'anonimato, a pag. 2, si dispone che si proceda alla *"sostituzione della busta contenente il modulo risposte ove questa abbia segni di riconoscimento"*.

Lo scorso anno ciò non era previsto.

Inoltre, ed è questo l'elemento più rilevante, lo scorso anno si disponeva *"il responsabile*

d'aula invita i candidati a compilare prima la scheda anagrafica, a disporla accanto al documento di riconoscimento per verificare che non siano avvenuti scambi di plichi tra i candidati”.

Quest'anno cambia tutto.

“Il responsabile d'aula invita i candidati ad aprire la busta del plico, a compilare prioritariamente la scheda anagrafica, a sottoscriverla e a reinserirla immediatamente nella busta del plico in modo che non possa essere visibile nel corso dello svolgimento della prova”.

E' la più evidente e clamorosa confessione di sempre.

La scheda anagrafica non va vista né toccata dai Commissari in nessun modo e per nessuna ragione.

L'Ateneo di Catania ha tanto chiaro questo concetto da non accettare il suggerimento del M.I.U.R. di far riporre tale “preziosa scheda” dentro una busta comunque aperta ed accessibile a tutti ma di dotare i candidati di una terza busta ove sigillare la scheda.

Il plico CINECA (quello super sigillato e posto all'interno dei pacchi con sigilli antieffrazione) non contiene altre buste oltre quella ove andrà riposta la scheda risposte, ragion per cui è l'Ateneo che, separatamente, ha distribuito ai candidati una terza (la prima è il cosiddetto plico che contiene tutto il materia compresa la seconda busta indirizzata al CINECA) busta.

Sfortunatamente tale busta si rivelerà trasparente e basta sollevarla per leggere chiaramente il contenuto. L'Ateneo ha usato le buste che aveva in archivio senza badare alle caratteristiche delle stesse, alla grammatura ed al rivestimento interno.

Per un verso è confessato dall'Ateneo che l'anagrafica non può essere letta e svelata ed anzi è necessario proteggerla chiudendola in una busta, per altro verso l'accorgimento usato si dimostra inidoneo. Il fine dell'introduzione della busta, infatti, è rintracciabile, esclusivamente, nella necessità che l'abbinamento codice numerico - nome del candidato rimanga segreto sino alla correzione da parte del CINECA.

L'Ateneo è stato diffidato dal distruggere le buste così da consentire ogni verifica al Collegio.

Una di queste è stata fornita e le caratteristiche della stessa sono state attestate dalla Ditta che le produce.

La trasparenza della busta, tuttavia, è stata fatta notare persino dai candidati che ne hanno chiesto la verbalizzazione. E' verbalizzato, non contestato e fa fede fino a querela di falso, quindi, che le buste contenenti l'anagrafica consentivano di leggere l'abbinamento tra nome del candidato e codice segreto.

Anche il R.U.P., come può notarsi dal tenore della nota che svela l'intervento ministeriale, non nega affatto che tali buste siano inidonee e si limita a giustificarne l'adozione in ragione dei tempi ristretti a disposizione.

Come abbiamo potuto appurare con la ditta produttrice delle buste “*incriminate*”, il modello usato dall'Ateneo è ontologicamente inidoneo al fine per il quale è stato utilizzato in quanto privo di internografia. Solo grazie a tale accorgimento si ha la certezza di non poter sbirciare all'interno.



L'Ateneo, invece, ha utilizzato un modello BLASETTI Monodex Plus, misure 25 x 35,3,

colore bianco, di colore bianco, con chiusura streep adesiva a sacchetto, che NON è dotata di internografia e, come tale, inidonea a custodire fogli il cui contenuto non sia visibile in controluce.



L'Azienda produttrice, Blasetti, all'uopo interpellata, ha confermato che "i sacchetti bianchi della serie Monodex non hanno l'internografia" (cfr. comunicazione del 17 giugno 2014).

In caso identico il G.A. ha sempre stigmatizzato l'operato della Commissione (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 18 luglio 2012, n. 2035, confermata da Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3747/13).

In questo come in quel caso, non v'è dubbio che, *"dall'esame svolto, è emerso nitidamente che il contenuto della scheda anagrafica, contenente i dati anagrafici dei candidati, risulta agevolmente leggibile, se posto in controluce, anche all'interno della busta bianca piccola in cui il predetto cartoncino è stato posto dallo stesso candidato. Ciò avviene a causa del colore bianco, della consistenza molto modesta – al limite della trasparenza – dello spessore della carta utilizzata per realizzare la busta piccola, che deve contenere il cartoncino, e dall'assenza di un ulteriore rivestimento interno alla stessa, come solitamente dovrebbe avvenire con riguardo a tutte le buste destinate ad essere utilizzate in sede concorsuale (sulle caratteristiche delle buste si veda il documento depositato dalla difesa dell'Amministrazione in data 12 luglio 2012)"*.

Tale procedimento trova conferma nel successivo comma 6, che prevede che *"il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti"* (cfr. Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928; 9 febbraio 2009, n. 734).

Difatti è un principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza che, nello svolgimento delle procedure comparative, è necessario garantire l'anonimato delle prove concorsuali, al fine di assicurare la serietà della selezione e il funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d'accesso agli impieghi nelle amministrazioni (art. 97 Cost.).

Sulla scorta di ciò va ribadito **"il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi in questione"** (Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928).

Nel caso di specie la possibilità astratta – non essendo, peraltro, emerso in concreto alcun elemento in grado di avallare l'ipotesi che la Commissione giudicatrice abbia effettivamente violato la garanzia dell'anonimato – di attribuire la paternità degli elaborati, prima dell'apertura della busta piccola contenente le generalità dei candidati, è di per sé sufficiente ad invalidare l'intera fase della procedura relativa allo svolgimento delle prove scritte.

"Appare, tra l'altro, evidente che non possono essere accolte quelle obiezioni che tendono ad annettere rilievo soltanto a ciò che è concretamente avvenuto, atteso che sarebbe assolutamente impossibile dimostrare, per i soggetti non componenti della Commissione, ciò che è effettivamente avvenuto nel corso della correzione degli elaborati" (T.A.R. Milano, cit.). Ma sul punto, ormai, è la

Plenaria ad aver apposto il proprio sigillo.

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ DELLA PROVA DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Come chiarito con il precedente motivo di ricorso, presso l'Ateneo di Catania, per un verso si è compreso che i commissari non potessero "toccare" e verificare il contenuto della scheda anagrafica e, per altro verso, la si è imbustata in supporti forniti dall'Ateneo di colore bianco e di consistenza e grammatura non sufficiente ad impedire di leggere il contenuto posto all'interno.

A differenza di altre Università che hanno usato tale accorgimento (una seconda busta per sigillare l'anagrafica), inoltre, si è ommesso di introdurre un'adeguata accortezza per evitare di mettere a rischio la garanzia della paternità del compito di ogni singolo candidato.

Ecco in che modo è stato fatto svolgere il concorso.

I concorrenti sono stati identificati all'ingresso ed hanno firmato l'elenco di ingresso.

CORSO Test di Ammissione Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria AULA Ingegneria - Aula 426

Progr.	Nominativo (Codice Fiscale)	Nascita	N. Posto	N. Test	N. Documento	Firma Entrata	Firma Uscita
1	ALLEVA RAFFAELLA (LLVRFL90M51H241)	Reggio Calabria (RC)			C.F. AS 4527446	Alleva Raffaella	
2	BIONDO GIUSEPPE MARIA (BNDGPR95D08F158V)	Messina (ME)			C.F. AS 3565762	Biondo Giuseppe Maria	
3	BRUNO CHIARA (BRNCHR95D046F158Y)	Messina (ME)			C.F. AS 3567715	Bruno Chiara	
4	BUSA CONCETTA (BSUCCT95M54F158R)	Messina (ME)			C.F. AR 3181425	Busa Concetta	
5	CALDERONE GIUSEPPE (CLDGPR95D08F158T)	Raccolta Pozzo di Gotto (ME)			C.F. AT 4330702	Calderone Giuseppe	
6	CALO GIUSEPPE (CLAGPR95D08F158B)	San'Agata di Militello (ME)			C.F. AU 4763028	Calo Giuseppe	
7	CALPARI SARA (CLPRAS95M02H24J)	Reggio Calabria (RC)			C.F. AT 4726787	Calpari Sara	
8	CARDULLO JESSICA (CRDUSC95M57F158R)	Messina (ME)			C.F. AS 3567760	Cardullo Jessica	
9	CATALANO SIMONE (CLSMNS95D03H24K)	Reggio Calabria (RC)			C.F. AT 4722215	Catalano Simone	
10	CHIRELSON GIUSY (CHRSYMS04F158T)	Messina (ME)			C.F. AV 8079054	Chirelson Giusy	
11	CIPRIANO FEDERICA (CPRFCS95M58F158H)	Messina (ME)			C.F. AS 3044537	Cipriano Federica	
12	D'AGOSTINO ANGELA ANNUNZIATA (DAGNSN95D04H24E)	Reggio Calabria (RC)			C.F. AS 4562837	D'Agostino Angela Annunziata	
13	D'ALUORI (DALURS95M58F158V)	Messina (ME)					
14	D'AMICO VALERIA (DMCULR95D03F158J)	Messina (ME)			C.F. AT 3315483	D'Amico Valeria	
15	D'ANTONI SALVATORE (DNTSVT95D17F158F)	Messina (ME)			C.F. AS 8078037	D'Antoni Salvatore	
16	DE GAETANO AGNESE (DGTGNS95M52F158Y)	Messina (ME)			C.F. AR 5147186	De Gaetano Agnese	
17	DENARO GIULIANO (DNRGNS95M17F158M)	Messina (ME)			C.F. AS 9080857	Denaro Giuliano	

Dopo di che sono stati fatti accomodare ai propri posti assegnati.

Alle ore 11 gli è stato consegnato il plico ministeriale contenente tutta la documentazione di concorso (con sigillo MIUR) ed una seconda busta (sfondo verde) dell'Ateneo di Catania ove sigillare l'anagrafica.



Al segnale di inizio prova i candidati hanno compilato la scheda anagrafica e l'hanno chiusa nella seconda busta data dall'Ateneo.

FRONTE SCHEDA ANAGRAFICA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Scheda anagrafica

Università degli Studi di CATANIA

L.M. in Medicina e Chirurgia
L.M. in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Prova unica di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Per l'ammissione all'esame e la valutazione della prova, il candidato compili in ogni sua parte il modulo sottostante seguendo questi criteri:

1) Scrivere in stampatello una lettera per ogni casella in maniera chiara e leggibile.
Es: MARILENE

2) Laddove fossero presenti più parole, lasciare una casella vuota per indicare lo spazio.
Es: DEL ROSARIO

Dati anagrafici del candidato

Nome: DEL ROSARIO

Cognome: DEL ROSARIO

Data di Nascita: 15/05/1995

Luogo di Nascita: CA

Firma Donato Comiso

RETRO SCHEDA ANAGRAFICA

Università degli Studi di CATANIA

L.M. in Medicina e Chirurgia
L.M. in Odontoiatria e Protesi Dentaria

08MP42445

Come può notarsi sul fronte della scheda vi sono le generalità e sul retro vi è il codice segreto. Una volta sigillata l'anagrafica all'interno della busta fornita dall'Ateneo, ove questa non fosse trasparente e non idonea al fine per il quale era stata ideata si intende, i candidati sono diventati anonimi. Nessuno, come anticipato, potrà aprire questa busta anagrafica sino alla successiva fase di abbinamento post correzione.

Come ha prescritto il M.I.U.R., al momento della consegna, nessuno dei commissari ha verificato che Tizio avesse compilato la scheda anagrafica indicando i propri dati anziché quelli di un altro candidato a cui "fare il compito".

Ecco la prescrizione del M.I.U.R.

ricorda infine che anche il materiale del candidato che abbandona l'aula va restituito. È fatto assoluto divieto alla Commissione e a qualsiasi altra persona di aprire le buste e di rimuovere il materiale utilizzato per le prove per qualsiasi motivo

Ogni candidato ha ricevuto il plico, ha compilato la scheda anagrafica e dopo aver inserito i dati (propri o del proprio “compagno”) ha richiuso la busta in dotazione. Nessuno, lo imponeva il M.I.U.R., poteva riaprire quella busta e controllare quali generalità erano state indicate.

Così facendo, dunque, presso l’Ateneo resistente si è violato palesemente il principio più basilare di tutte le procedure concorsuali ovvero quello della certezza della paternità dell’elaborato da parte dei candidati.

Se uno, cento, mille o tutti i concorrenti, peraltro non solo presso l’Ateneo resistente ma anche in altre sedi avessero voluto portarsi dietro i “propri geni” per fare loro il compito nessuno, ex *lex specialis*, se ne sarebbe accorto.

Meglio, nessuno doveva accorgersene.

Non è forse un caso che i verbali di concorso non danno atto di nessun richiamo nei confronti dei candidati scoperti a collaborare tra loro per ottenere rispettivi benefici. Chi non era in grado di fare il proprio compito poteva, molto più semplicemente e senza alcun rischio, farselo fare da qualcun altro.

Ma come si poteva evitare di ledere l’anonimato controllando alla fine della prova la scheda anagrafica (come abbiamo sempre contestato che si potesse fare ottenendo ragione dal MIUR proprio con le linee guida del 2014) e, nello stesso tempo, garantire il principio di certezza della paternità del compito?

Semplicissimo.

Dotando i candidati di un cartellino, un adesivo o supporto simile preparato dall’Ateneo con l’indicazione prestampata delle proprie generalità. Tale adesivo dovrà essere consegnato ai candidati all’inizio della prova e, dagli stessi, andrà inserito o attaccato nella scheda anagrafica.

Ove, quindi, non vi sia concordanza tra i dati contenuti nell’adesivo e la firma apposta dal candidato unitamente alle generalità indicate nella scheda anagrafica, il compito sarà annullato.

Altri Atenei, proprio su indicazione di questa difesa informalmente interpellata, hanno dotato i candidati di un adesivo con nome e cognome del partecipante che quest’ultimo aveva l’onere di attaccare alla scheda anagrafica così da dimostrare la concordanza con quanto dallo stesso vergato a mano.

Ecco l’estratto di uno degli Atenei che, sul punto, ha correttamente agito.

Si è quindi dato inizio all’identificazione dei candidati, che sono stati assegnati alle diverse aule in base all’età anagrafica. Al momento dell’identificazione, ciascun candidato ha ricevuto un foglio di istruzioni ed un’etichetta autoadesiva, recante, oltre alle generalità del candidato stesso, anche un codice alfanumerico personale, assegnatogli dal sistema informatico dell’Università.

Solo grazie a tale accorgimento l’anonimato è tutelato perché nessun Commissario ha toccato la scheda anagrafica (l’adesivo è consegnato agli studenti all’inizio della prova e da essi apposto) e vi è la certezza che nessuno ha potuto svolgere il compito per qualche altro candidato senza alcuna possibilità di accertarne il gesto dolosamente compiuto. Ove, come nella specie, la candidata dell’esempio sotto riportato (tale Caruso) avesse voluto indicare delle generalità diverse così da consegnare il compito per un altro soggetto, non avrebbe potuto farlo perché non avrebbe potuto attaccare l’adesivo di quest’altro soggetto ed il suo compito sarebbe stato annullato.

esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela" (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986; T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396).

3. Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione sull'attività da essa dispiegata non consenta di esercitare un adeguato controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la correzione (e conservazione) della prova, consumandosi, quindi, l'inesistenza di quell'attività e materializzandosi un vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè la collocazione in posizione non utile di parte ricorrente (cfr., da ultimo, proprio **T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 22 maggio 2014, n. 5457**; in termini CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; *adde*: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 1 AL D.M. 5 FEBBRAIO 2014. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Come anticipato in premesse il modulo risposte di parte ricorrente, ammesso, per mera ipotesi difensiva, che sia stato corretto dal CINECA (ma anche nel caso che sia sempre rimasto presso l'Ateneo, in realtà, poco cambierebbe per l'analisi del vizio che di seguito si espone), non è stato custodito con le modalità e le garanzie previste dal D.M. 5 febbraio 2014.

È noto che, al fine di limitare al minimo le possibilità di manomissione dei plichi, il D.M. onerava ***"Ogni Università, a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, a consegnare presso la sede del CINECA, al rappresentante del MIUR il materiale di cui al punto 10, lettera a) e eventualmente lettera d)"***.

Nonostante parte ricorrente abbia richiesto all'Ateneo ed al CINECA tutti i verbali delle operazioni concorsuali, nulla è dato sapere circa la custodia dei plichi e l'attività che il CINECA ha apprestato al fine di provvedere alla correzione dei compiti.

L'ultima attività verbalizzata dalla Commissione di concorso è, infatti, quella a chiusura delle operazioni di esame presso l'Ateneo conclusasi con la consegna "di tutti pacchi e i plichi oggetto della prova" al ***"responsabile del procedimento per le incombenze consequenziali"***.

Da allora non è dato sapere come siano stati custoditi i plichi sulla base di quali direttive, date da chi e con che garanzie. Sappiamo solo che in un certo giorno del mese di aprile si rimetterà mano ai compiti per correggerli ed inviarli all'Ateneo che curerà l'abbinamento con l'anagrafica in proprio possesso.

Prima di allora non v'è alcuna garanzia che tali griglie risposte non siano state manomesse (essendo, peraltro, uniche non essendovi alcuna brutta copia, seppur annullata, cui fare riferimento).

Appare scontato, al contrario, che ai sensi dell'Allegato 1 al D.M. e, più in generale, avuto riguardo a come l'intero procedimento si svolge, in attesa della correzione o, comunque, ex artt. 2 e 12 dell'Allegato 1 del D.M. 5 febbraio 2014 delle determinazioni della Commissione, quest'ultima e/o il R.U.P. avrebbero dovuto provvedere ad ogni garanzia di conservazione e custodia dei plichi e/o delle preventive acquisizioni delle immagini.

Ma così non è stato fatto, non essendovi, neanche sul punto, alcuna verbalizzazione. Non v'è dubbio, dunque, che ***"laddove, tramite le risultanze processuali, risulti accertato che nell'arco temporale intercorrente tra la [consegna e la correzione], non sono state adottate tutte quelle misure idonee a garantire la custodia e la segretezza dei plichi è legittima la decisione del G.A. di annullare la procedura. La legittimità di tale decisione discende dal fatto che nell'ambito delle gare pubbliche, in conformità ai principi di buon andamento ed imparzialità cui deve sempre conformarsi l'azione della***

P.A., è necessario predisporre misure tali che, limitando il rischio di manomissione, possano garantire la segretezza delle offerte presentate e la par condicio tra i partecipanti. Di talchè, in assenza di predette misure - come accaduto nel caso concreto, ove si è constatata la mancata individuazione del soggetto responsabile della custodia ed il mancato accertamento da parte della Commissione giudicatrice dello stato di conservazione e delle modalità di risigillatura dei succitati plichi e buste - le operazioni di gara non possono che ritenersi invalide” (Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2010, n. 3203).

VI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 5 FEBBRAIO 2014. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Come già chiarito in premessa la *lex specialis* di concorso onera i partecipanti a prendere parte alla prova privi di alcun sussidio.

1. L’art. 9 del D.M. 5 febbraio 2014 prevede che è fatto divieto ai candidati di *“tenere nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione similare, a pena di annullamento della prova”*. Ai giovani aspiranti medici è fatto persino divieto di portare la propria penna da casa che, invece, e proprio al fine di scovare finte penne con magici poteri da suggeritore, è distribuita dalla commissione di concorso ed è, esclusivamente, di colore nero.

Con sé, per concludere, **i candidati possono portare esclusivamente una bottiglia di acqua minerale e, per di più, priva di etichetta (non si tratta di una battuta ma è ciò che impone il DM) alcuna proprio al fine di evitare che ivi possano scovarsi le sigle di alcune sostanze chimiche!**

2. Quest’anno tali garanzie sono state addirittura potenziate in ragione dell’aggregazione delle sedi. Il concorso, infatti, è svolto presso tutti gli Atenei ove è attivato il corso di laurea in Medicina e Chirurgia e la graduatoria è unica.

Dalla documentazione di concorso inviataci dalle sedi di concorso sono emerse situazioni per nulla uniformi.

In alcuni casi gli Atenei hanno usato un rigidissimo metro di controllo, con delle prove a campione persino con il metal detector, in altri non abbiamo avuto alcuna precauzione?

Urge a nostro avviso una uniformità in termini di legalità delle prove a numero chiuso. Il rischio sennò è che si verifichi una disparità di trattamento tra sedi e dunque tra candidati.

A Sassari il concorso è stato fatto svolgere in un Palasport privo di adeguate sedute per i concorrenti e con evidenti difficoltà di controllo per i Commissari.

A Milano, come chiarito, a fine prova i candidati sono stati obbligati a mostrare nuovamente le proprie generalità e il codice segreto in loro possesso. Alla Federico II i commissari hanno ritirato la scheda anagrafica priva di busta.

In pochissime sedi viene dato atto a verbale che i candidati sono stati collocati a distanza l’uno dall’altro lasciando vuoto un posto come previsto dalle indicazioni del M.I.U.R.

L’assoluta difformità delle condizioni per l’espletamento della prova di concorso ha potuto comportare evidenti favoritismi in certi sedi piuttosto che in altre.

Senza andare necessariamente a pensare ad aspetti che coinvolgerebbero l’azione penale non v’è dubbio che l’eccessiva vicinanza dei candidati ha certamente potuto favorire la collaborazione e quindi il risultato del test. Proprio in tal senso il tavolo tecnico aveva evidenziato “la necessità che il MIUR detti linee guida sulla sicurezza affinché durante il test sia fatto obbligo a tutti gli Atenei di attuare le stesse misure di controllo”. La ratio è evidente. Se la graduatoria è unica tutti devono partecipare alle stesse condizioni altrimenti una sede risulta pregiudicata rispetto all’altra.

E’ da chiedersi il motivo di siffatta illegittima disparità di controlli in una prova unica nazionale.

L’illegittimità deriva, ancora una volta, da una mancata regia del Ministero.

Ed invero, il D.M. 5 febbraio 2014 n. 85, l’ultimo volto a regolare la procedura concorsuale,

stabilisce, all'art. 12, che siano i singoli Atenei, ciascuno per proprio conto, a dover formulare i criteri di controllo e vigilanza. Ed invero, lo stesso, così recita: <<1) I bandi di concorso delle Università sono emanati con decreto rettorale entro il giorno 7 febbraio 2014 e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

2) I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei>>.

Sicché è solare l'illegittimità di una disposizione che consente che le prove vengano svolte con sistemi di controlli diversi, rispetto a una graduatoria unica. Patente è la violazione anche della normativa costituzionale ex art. 3, 33 e 34 Cost. Ogni commento è superfluo.

VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DELL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO 5 FEBBRAIO 2014.

1. Gli atti di concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto il concorso e la graduatoria pubblicata sul sito del CINECA non sono mai stati approvati dal Rettore né, in ipotesi si ritenesse che serva un'approvazione unica nazionale, dal Ministero.

E ciò in maniera illegittima.

“L'approvazione della graduatoria di concorsi da parte dell'Amministrazione competente, al di là dell'improprio ‘nomen iuris’, è un provvedimento di amministrazione attiva, di natura costitutiva, che ha carattere centrale e conclusivo nell'ambito del procedimento di concorso, mediante il quale l'Amministrazione fa proprio l'operato della Commissione esaminatrice” (Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221).

Non si può dubitare, infatti, che *“anche se l'Amministrazione ha solo un potere di controllo sulla legittimità delle operazioni relative ai concorsi, resta ferma comunque la necessità di approvazione da parte della Amministrazione attiva della determinazione assunta”* (Cons. Stato, Sez. IV, 1 marzo 2006, n. 991; Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4320), e ciò in quanto l'Amministrazione, *“oltre a svolgere un doveroso controllo di legittimità sul complessivo andamento delle operazioni concorsuali”* (Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 1996, n. 341) ha, *“per consolidata giurisprudenza, il potere di provvedere alla modificazione, appunto in via di approvazione, di una graduatoria concorsuale, qualora dall'esame dei documenti prodotti dai concorrenti utilmente graduati emerga che essa è stata illegittimamente formata”* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221).

2. Ciò appare ancora più evidente con riguardo ad elementi decisivi accaduti dopo la celebrazione della prova quali:

- la vicenda del plico di Bari;
- la verbalizzazione da parte di una Commissione del concorso della presenza delle buste non idonee a segretare il contenuto dell'anagrafica.

Di tali fatti non v'è traccia in nessuno dei provvedimenti impugnati giacché il Ministero e gli Atenei hanno omesso qualsiasi nuova adozione provvedimento.

Non v'è dubbio che tali lacune siano tanto importanti da poter causare l'invalidità dell'intero procedimento riguardando *“aspetti dell'azione amministrativa la cui conoscenza risulti necessaria per poterne verificare la correttezza”* dell'operato della Commissione (Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2011, n. 1094).

VIII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL D.M. 25 MAGGIO 2012 E DEI

PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.

1. La prova predisposta dal Ministero era rappresentata da un test di n. 60 domande, suddivise in n. 4 gruppi omogenei: logica e cultura generale; biologia; chimica; fisica e matematica. In calce a ciascuna delle domande venivano prospettate n. 5 risposte, tra le quali scegliere quella ritenuta esatta.

Regola assoluta osservata dai formulatori ministeriali è che tra le risposte suggerite il candidato ne dovrà *“individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili”*. Ogni risposta diversa dall'unica esatta (la sola che avrebbe dato diritto all'attribuzione di 1 punto) sarebbe stata giudicata errata con l'attribuzione di un punteggio negativo di - 0,40, mentre in caso di mancata risposta non sarebbe stato assegnato alcun punteggio.

In altri contenziosi vedremo, che alcune delle 60 domande sono errate, con più risposte esatte, imperfette o fuori programma.

Una prima notazione, tuttavia, è tranciante.

Questa difesa vuol far notare che non è più e soltanto un problema di errori e/o imperfezioni nel test, ma del test in sé.

Non risulta, infatti, che il test sia mai stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che si produce e si utilizza un test in base ai cui risultati si decide il futuro di centinaia di migliaia di giovani e delle loro famiglie. In pratica non è mai stato dimostrato se e che cosa quel test mira a valutare.

E ciò è diametralmente opposto a ciò che nel resto del mondo si fa. *“Test users should select tests that meet the intended purpose and that are appropriate for the intended test takers”*. Questo non avviene, perché non si è mai dimostrato che i test che vengono scelti e utilizzati: *“meet the intended purpose”* e che *“are appropriate for the intended test takers”*⁴.

Si deducono tali fondamentali osservazioni dagli scritti della **Prof.ssa Monica Barni**⁵, straordinario nell'Università di Siena ed unica docente in Italia ad occuparsi scientificamente di *“etica della valutazione della competenza linguistico-comunicativa e delle conseguenze sociali e politiche dell'utilizzo di test”*. Il medesimo docente che, con **D.M. 7 agosto 2012**, è stato nominato dal MIUR per revisionare tutte le domande errate, ambigue e/o imperfette che un'altra commissione aveva elaborato qualche mese prima e che avevano fatto impazzire la lotteria dei test (ci si riferisce all'abilitazione per i T.F.A.).

Mentre in America e nel mondo anglosassone⁶, ove i test vengono costruiti e sperimentati prima della somministrazione seguendo tutti i protocolli del caso, si sta seguendo una tendenza opposta all'uso di tali metodi di selezione e *“decine di college e università stanno riesaminando le loro politiche di ammissione al fine di de-enfatizzare i punteggi dei test”*, in Italia siamo all'anno zero.

I test somministrati sono costituiti da un assemblaggio di diversi item, la cui architettura d'insieme sembra non tener conto dei principi in base ai quali programmi e test devono essere costruiti e poi verificati. Sono anni che fuori d'Italia, ed in particolare nel mondo anglosassone, nel quale i test sono comunemente usati per decidere sulla vita delle persone a partire dall'età pre-scolare, si riflette sulla responsabilità di chi produce e valuta test e sui risvolti etici della professione del “tester”. Ne sono un esempio chiaro i vari codici di etica e le linee guida per buone pratiche prodotti e adottati da tutti gli enti e le associazioni che si occupano di costruzione di test e di valutazione: dall'associazione degli psicologi, a quella del “language testing”, la valutazione linguistica, solo per citarne alcuni.

Trattasi di elementi assolutamente necessari per comprendere se quel test rispetta “i parametri di scientificità, validità, affidabilità, equità richiesti” e se quindi i risultati che emergeranno saranno valutabili allo scopo.

⁴ <http://www.apa.org/science/programs/testing/fair-code.aspx#a>

<http://ncme.org/resource-center/code-of-professional-responsibilities-in-educational-measurement/>

⁵ BARNI M., Etica e politica della valutazione. Atti del XV Convegno GISCEL, Misurazione e valutazione delle competenze linguistiche. Ipotesi ed esperienze, Milano 6-8 marzo, 2008; BARNI M., Diritti linguistici, diritti di cittadinanza: l'educazione linguistica come strumento contro le barriere linguistiche, Atti del Convegno di Viterbo, 6 novembre 2010.

⁶ <http://www.fairtest.org/>

Al di là se la **domanda n. 36** ove vi è un errore di traduzione dall'inglese all'italiano legato al ruolo di Cambridge, è correttamente o non correttamente formulata, chi elabora un test, dovrebbe chiedersi perché è utile inserire quella domanda in quella determinata selezione. Per chiedersi e rispondere a ciò servono dei valutatori e non, solo, dei docenti in quelle discipline oggetto del test stesso.

Ma tutto questo, in Italia, non è mai accaduto e nessuno si è mai chiesto se sia corretto affidare il futuro delle nostre generazioni a questi metodi così superficialmente impostati. Non esiste uno studio che, magari a campione, dopo i primi anni di tali test di selezione, ha appurato se gli ammessi erano, in effetti, i migliori tra quelli selezionandi.

2. Nel 2012/2013, per la prima volta, è stata questa difesa a sollevare questo problema.

Proprio in quanto la critica sarà sembrata opportuna, da quest'anno, viene fuori il ruolo di Cambridge Assessment che, così si legge, ha avuto incarico di “sviluppare un sistema di selezione per l'ammissione ai corsi di studio delle Università italiane, mediante l'adozione di Test di ammissione progettati da Cambridge Assessment”. L'istituto ha elaborato i test. La commissione nominata dal Ministero li ha validati.

Ma tale validazione è totalmente inidonea rispetto ai fini dei protocolli internazionali.

La prova inconfutabile dell'idoneità di un test congegnato con tanta leggerezza è rappresentata dal fatto che il M.I.U.R., proprio perché il problema non se l'è mai posto, ha somministrato lo stesso test a Italiani, comunitari, uomini, donne, extracomunitari, cattolici, protestanti e islamici senza alcuna differenza tra sesso, razza, lingua e religione. Ma un test come quello che ci occupa è palesemente inidoneo a valutare congiuntamente e con lo stesso metro, senza discriminarli, tutti questi discenti. Trattasi di nozioni universalmente note ma che in Italia sembrano non essere mai giunte⁷.

3. Prima di poter somministrare un test (LIVE test), è necessario compiere una serie di operazioni che vanno dalla definizione precisa dell'oggetto da valutare (Planning phase), alla selezione dei contenuti del test (Design phase / initial specifications), alla produzione vera e propria degli item (Development test). A tali già complesse procedure ne devono seguire altre che riguardano la sperimentazione del test prodotto, l'analisi dei risultati della sperimentazione al fine di verificare la capacità del test di mettere in luce quello che si intendeva misurare, cioè le conoscenze/competenze richieste. Solo dopo aver fornito prove evidenti del possesso di tali caratteristiche qualitative, il test può essere “messo sul mercato” e utilizzato.

La complessa schematizzazione rende evidente che la costruzione di un test non può essere il risultato di un mero assemblaggio di item costruiti da esperti delle materie oggetto di valutazione, ma che ogni item del test deve essere selezionato solo perché è in grado di fornire quelle informazioni che, insieme alle altre informazioni fornite dagli altri item che compongono il test, permettano di fare quelle inferenze che riguardano la capacità di un individuo, nel nostro caso, **di un giovane studente di frequentare proprio quel corso di studio.**

Nel caso di specie ci domandiamo se e come tutte queste procedure siano state messe in atto e se sia stato verificato e dimostrato che gli item scelti e utilizzati: "meet the intended purpose" e che "are appropriate for the intended test takers". Ci domandiamo cioè se il Ministero abbia previsto alcuna cautela per verificare se il test da somministrare fosse idoneo allo scopo previsto dalla L. n. 264/99.

Dai documenti ministeriali, non emerge l'adozione della metodologia appena descritta, che invece, come può dettagliatamente notarsi nella perizia in atti, deve essere messa in atto nel caso di test di selezione.

Nell'Allegato A, contenente i “Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in Medicina Veterinaria e ai corsi di laurea delle professioni sanitarie”, non solo vengono definiti in maniera assai

⁷Si veda www.fairtest.org. Per una visione diametralmente opposta alla cultura dei test americani, peraltro adeguatamente testati e sperimentati negli obiettivi prima di essere somministrati, si veda Diana Laufenberg: Come imparare dagli errori (http://www.ted.com/talks/lang/en/diana_laufenberg_3_ways_to_teach.html), e, in particolare, in fondo al video ove la docente americana evidenzia come sarebbe impossibile raggiungere obiettivi educativi adeguati con la cultura dell'unica risposta esatta. Vd. anche minuto 6 e ss. ove si chiarisce l'erroneità di un sistema di valutazione e apprendimento figlio del test a risposta multipla nel quale si dice e si insegna ai discenti a non sbagliare mai.

vaga i contenuti del test, ma soprattutto non si spiegano i motivi per cui tali contenuti concorrano alla definizione delle competenze/conoscenze globali richieste ai candidati, e poi come tali contenuti siano resi operativi negli item, il modo in cui è determinato il peso che a ciascuna parte del test e a ciascun item viene attribuito per la formulazione del punteggio finale.

Eppure si tratta, come abbiamo visto sopra, delle fondamentali operazioni da compiere quando si costruiscono test “high stakes” di accesso.

Ad esempio, se si analizza la sezione relativa alla “Cultura generale e ragionamento logico”, così declinata:

“Accertamento delle capacità di usare correttamente la lingua italiana e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili. I quesiti verteranno su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico. Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale, affrontati nel corso degli studi, completano questo ambito valutativo”;

E se tali descrittori vengono comparati con gli item del test, le questioni che si pongono e che necessitano di una risposta documentata sono le seguenti:

in base a quale motivo e a quali considerazioni sono state selezionate tali conoscenze/competenze;

in che modo, con quali metodologie è stato verificato che sono queste le conoscenze/competenze necessarie ad uno studente per frequentare con successo i corsi di studio indicati;

come sono state definite e poi selezionate le conoscenze relative alla “cultura generale”;

come le competenze/conoscenze selezionate sono state operazionalizzate negli item;

come è stata verificata la validità, affidabilità e equità del test, se non è stata effettuata la sperimentazione degli item e non sono state messe in atto delle procedure per la loro validazione;

come è stato verificato il livello di difficoltà dei singoli item e il loro contributo allo scopo globale del test;

in base a quali criteri e procedure sono stati stabiliti i punteggi da attribuire agli item;

in base a quali criteri e procedure, soprattutto se non è stata effettuata nessuna sperimentazione e quindi in assenza di dati necessari a effettuare lo “standard setting”, è stato definito il punto di taglio, cioè il punteggio in base al quale decidere il superamento/non superamento della prova e quindi l'accesso o il non accesso di un candidato al corso,

quali procedure, soprattutto in assenza di sperimentazione, sono state messe in atto dopo la somministrazione degli item per verificare la loro efficacia.

Dalla documentazione ministeriale, e in particolare dagli scarni verbali delle riunioni della Commissione non arrivano le necessarie risposte ai precedenti quesiti, miranti a verificare se il test somministrato sia in grado di “meet the purpose” per cui è stato costruito.

Dalla lettura dei verbali non emerge la messa in atto delle procedure richieste per la produzione di un buon test, valido per gli obiettivi prefissati e in grado di fornire risultati affidabili. Emerge che la validità del test è stata decretata solo dal giudizio insindacabile dei membri della Commissione, effettuando un'analisi di superficie, soggettiva, dipendente esclusivamente dalle proprie competenze nelle materie. In termini tecnici, i membri della Commissione hanno confidato solo nell'analisi sommaria della “face validity” del test, della loro apparenza esterna: sappiamo invece quanto questa sia fallace in quanto può portare alla selezione di item che non sono predittori affidabili delle competenze/conoscenze che si richiedono (v., fra gli altri, Davies et al., 1999: 59).

Non si evince dai verbali la messa in atto di nessun'altra verifica della validità e affidabilità del test. Considerata anche l'esiguità del tempo messo a disposizione della Commissione stessa per portare a termine tutte le operazioni (dal 23 aprile al 20 maggio 2013 per un totale di sole 5 sedute da 7-8 ore per le prove principali e di riserva per Medicina, Veterinaria e Architettura), non sarebbe comunque

stato possibile effettuare le procedure necessarie alla validazione del test.

Stupisce come alcuni dei componenti la commissione che, come si deduce dalla loro affiliazione istituzionale, dovrebbero essere ben competenti di testing, perché impegnati in centri di produzione di test, e quindi ben a conoscenza delle complesse procedure richieste, abbiamo potuto acconsentire al fatto che un compito così oneroso – e soprattutto con conseguenze così pesanti per il futuro dei candidati - potesse essere realizzato in modo efficace e equo in un lasso di tempo così limitato e abbiamo potuto accettare di realizzarlo in modo così superficiale.

È evidente che un test prodotto in modo così superficiale non possa essere considerato idoneo ad essere strumento di selezione e ad individuare i migliori, proprio perché non sono stati tenuti in nessuna considerazione i principi in base ai quali gli item devono essere costruiti e poi validati.

*

Le superiori censure, in quanto incidenti sull'intero concorso, investono e travolgono anche la comminatoria di inidoneità di cui al D.M. n. 449 (art. 10) per tutti i ricorrenti che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 20 punti in conformità alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233 e par. nn. 3672/11) e del C.G.A. e 4233/13) e del **C.G.A.** (10 maggio 2013, n. 466).

*

SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI AMMISSIONE E SOLO SUBORDINATAMENTE DI ANNULLAMENTO DELL'INTERA PROVA

Preso atto di tutti i vizi sopra esposti, dobbiamo a tal punto comprendere, se, con riguardo alla specifica competizione che ci occupa, quella dell'annullamento sia, davvero, l'unica soluzione che, "*a termini di stretto diritto*", dovrebbe essere dichiarata.

Nella specie, infatti, siamo innanzi ad un'ipotesi peculiare di procedura concorsuale, giacché trattasi di una selezione che non consente affatto agli aspiranti di ottenere un titolo, un'abilitazione, un sigillo notarile o un posto di lavoro, ma faculta gli stessi, esclusivamente, ad essere ammessi ad un corso abilitante universitario solo all'esito del quale potrà ottenersi l'abilitazione. Autorizza tali aspiranti matricole, dunque, ad esercitare quel diritto allo studio e alla formazione professionale di spessore costituzionale sancito, senza alcuna limitazione di sorta, dall'art. 34 Cost. Nulla di più. Qui non vi sono altre caratteristiche e qualità dei partecipanti da verificare se non l'idoneità all'esito della selezione cui occorre sottoporsi (in tal senso si veda T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 26 luglio 2012, n. 521).

Se, poi, scavalcando il principio espresso chiarissimamente dal comma 1 dell'art. 34 della Costituzione, si volesse imporre un numero massimo di ammissibili, innanzi alla pletora che dimostra di avere gli stessi requisiti di partecipazione, allora non si potrà prescindere dall'individuare all'esito di una selezione legittima e conforme a legge.

Vero è, dunque, che il legislatore con le norme di cui alla L.n. 264/99 ha introdotto talune limitazioni al numero degli ammessi a frequentare determinati corsi, ma non può dimenticarsi che tali limitazioni sono in grado di comprimere il diritto allo studio costituzionalmente tutelato e che le stesse sono state concepite nell'alveo di quel procedimento amministrativo complesso che inizia con il carteggio Regioni, Ministeri, Ateneo e tavolo tecnico sul numero degli ammissibili a livello nazionale e si conclude con la pubblicazione della graduatoria nei singoli Atenei.

L'acclarato vizio di una delle fasi procedimentali (nella specie individuabile con riguardo ai criteri più importanti, vale dire quelli relativi alle modalità di formazione della graduatoria), dunque, rende illegittima l'esclusione dal novero degli ammessi di tutti quei soggetti aspiranti collocati in graduatoria con un punteggio positivo quali idonei non vincitori.

Il diritto allo studio, infatti, può essere compreso solo all'esito di una selezione conforme a legge in difetto della quale, questi si riespande consentendo ai partecipanti, comunque ritenuti idonei alla selezione, di riaffermare la propria scelta.

La prova più lampante della correttezza di tale assunto è rappresentato dalla circostanza che non vi è alcuna fonte di legge che autorizza il contingentamento delle iscrizioni sulla base di un determinato punteggio ottenuto (ma solo dello stesso in rapporto ai posti disponibili), anche ove la

capienza dei posti non necessita di alcuna ulteriore misura di limitazione degli accessi.

Ciò di cui si chiede l'annullamento, dunque, non è affatto la selezione in sé, in astratto comunque valida quanto meno ad individuare gli idonei, ma il diniego di ammissione al corso di laurea, imposto all'esito di un procedimento di concorso illegittimo.

Sul punto ci si riserva di meglio approfondire in memoria e si richiama la giurisprudenza formata in tal senso (**Consiglio di Stato**, Sez. VI, 9 giugno 2014, n. 2935; **Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672**; **C.G.A., 10 maggio 2013, n. 466** che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale in ipotesi di violazione dell'anonimato si era optato per l'ammissione dei ricorrenti e non per l'annullamento della procedura; **T.A.R. Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457**; **T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. II, 15 dicembre 2011, n. 927**, confermata in sede di merito con sentenza **16 luglio 2012, n. 1352**; **T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051**; **T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105**; già prima del nuovo codice si vedano, tra le altre, **T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008** e **T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528**).

La seconda delle soluzioni è quella risarcitoria in forma specifica che verrà esplicitata nel paragrafo dedicato.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Nella specie, ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del diniego con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di laurea cui si aspira pur in ipotesi di vizi riguardanti l'intera selezione, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione al corso di laurea.

A causa dei provvedimenti illegittimamente adottati dalle Amministrazioni intime, nel procedimento per cui è causa, parte ricorrente è stata illegittimamente privata della possibilità di iscriversi alla Facoltà cui aspirava, subendo di conseguenza i relativi danni. Tutti gli elementi addotti con i numerosi profili di censura spiegati, infatti, assumono una tale consistenza numerica, *“in grado di influenzare l'intera prova del candidato comportando incertezze e perdite di tempo che vanno ad inficiare l'esito finale”* (T.A.R. Napoli, n. 5051/11, cit.).

Anche ai sensi dell'art. 34 comma terzo del C.p.a., a tenore della quale <<quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori>>, la richiesta di essere reintegrato in forma specifica, mediante l'ammissione in soprannumero al Corso di Laurea, apre la strada alla valutazione della domanda risarcitoria di parte ricorrente.

Si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile, precisamente il provvedimento illegittimo (l'atto di esclusione dal Corso universitario), l'evento dannoso (la perdita della possibilità di frequentare il Corso), nonché l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396).

A causa dei provvedimenti illegittimamente adottati dall'Amministrazione intimata, nel procedimento per cui è causa, parte ricorrente è stata illegittimamente privata della possibilità di iscriversi al corso di laurea cui aspirava, subendo di conseguenza i relativi danni.

È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che “il bando di concorso [...] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, [l'Amministrazione] è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, **con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in**

favore del [partecipante] che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale" (Cass., Sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049).

Parte ricorrente, infatti, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, ha subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di chance.

Non v'è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. "*sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica*" e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione al corso, non essendo in dubbio, nella specie, questa "sia in tutto o in parte possibile" (art. 2058 c.c.).

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI

Solo in via subordinata, rispetto a tutte le domande presenti in ricorso, si spiega domanda risarcitoria in termini economici.

I ricorrenti, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, hanno subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di *chance*.

Relativamente alla prima voce di danno, risulta già dimostrato *per tabulas* che la corretta formulazione dei quesiti in perizia avrebbe loro certamente consentito di colmare quel *gap* di un punti che, ad oggi, li vede esclusi.

In merito alla seconda voce di danno, "*sul presupposto della irrimediabile perdita di chance in ragione dell'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima – deve riconoscersi il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile*" (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto.

Medio tempore, si impone l'ammissione con riserva dei ricorrenti al corso di laurea in questione, al quale non è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi.

Trattasi di un provvedimento che, riguardando solo pochi studenti, non procurerebbe alcun disagio organizzativo alla Facoltà, le cui strutture ben possono sopportare senza risentirne più di tanto un così lieve aggravio.

A sostegno dell'istanza cautelare, val la pena rammentare che in casi analoghi, anche il Consiglio di Stato ha disposto analoghe ammissioni con riserva (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 22 gennaio 2008, n. 293; Sez. VI, 20 dicembre 2005, n. 6305 e 24 gennaio 2006, n. 351), rilevando "*che gli atti impugnati in primo grado possono essere sospesi per quanto di ragione*" (ord. n. 6305/05) e "*che la soddisfazione degli interessi fatti valere con la presente istanza cautelare non può essere rinviata alla decisione del merito*" (ord. n. 351/06).

Si omette⁸, quindi, ogni deduzione sulla strumentalità della misura cautelare richiesta stante il

⁸ Un solo cenno merita la circostanza che la delibazione di un vizio generale quale quello dell'anonimato, già in fase cautelare, **non comporta affatto il rigetto della richiesta di ammissione ma ne conferma la fondatezza.**

E ciò, prima di ogni altra deduzione, in rigoroso rispetto dell'art. 34 c.p.a.

La pronuncia giurisdizionale ed il riscontro del principio costituzionale dell'effettività della tutela, infatti, deve avvenire tenendo conto di tale norma a tenore della quale "*quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori*".

La prima domanda da porci, quindi, è rappresentata da cosa chiedono i ricorrenti e cosa possono ottenere in base ai motivi di ricorso spiegati.

L'interesse dedotto in giudizio non ha natura meramente oppositiva, si qualifica anzi come interesse di natura pretensiva, poiché parte ricorrente dichiaratamente aspira ad accedere al numero chiuso del Corso di Medicina e Odontoiatria. Un eventuale annullamento radicale delle prove selettive non sarebbe concretamente satisfattivo, poiché rimetterebbe semplicemente i candidati nella condizione di partenza, vale a dire quella di dover partecipare a nuova selezione, senza determinare neppure, stante la difficoltà e la complessità di organizzazione di simili dispositivi di verifica selettiva, un effetto anticipatorio della prova di accesso - rispetto al quale potrebbe sussistere un residuale interesse strumentale all'annullamento - prima del tempo in cui essa è naturalmente prevista per l'anno accademico successivo.

Essendo, infatti, che si terranno delle nuove prove per l'accesso al Corso di Laurea in Medicina nell'a.a. 2015-2016, l'annullamento della selezione per il 2014-2015 farebbe, verosimilmente, slittare la ripetizione della prova in coincidenza con quella del nuovo anno accademico, non producendo alcun effetto incrementale rispetto all'attuale posizione di aspettativa di parte ricorrente.

Ciò induce a una riflessione sulla possibilità che - limitando l'accoglimento del ricorso all'interesse attuale e concreto di parte ricorrente - la pronuncia giurisdizionale (di merito si intende) dovrebbe sempre avvenire in applicazione della norma di cui all'art. 34

pacifico orientamento del giudice d'appello (la più recente Cons. Stato, Sez. VI, 6 giugno 2014, n. 2407 e, nelle forme della sentenza in forma semplificata, T.A.R. Palermo, Sez. I, 14 gennaio 2014, n. 251 che dà atto della conferma di tale posizione da parte del C.G.A. *“visto lo specifico precedente della sezione di cui alla sentenza 28/2/2012, n. 457, confermata in appello con sentenza del C.g.a. 10 maggio 2013, n. 466, secondo cui l'effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di cui trattasi, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve consistere nell'ammissione dei ricorrenti in soprannumero al Corso di laurea prescelto, per l'a.a. 2013-2014 (il che integra anche il risarcimento in forma specifica del prospettato danno)”*).

SULLA ISCRIZIONE IN SOVRANNUMERO

Si ritiene il caso di precisare sin da ora che l'ammissione richiesta potrà anche avvenire in soprannumero (cfr. in tal senso **Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672; T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105; T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. dell'Emilia – Bologna, 22 aprile 2008, n. 1532; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528**), imponendosi le concorrenti considerazioni per cui l'accertata violazione di legge (art. 4 l. n. 264/1999) in cui sono incorse l'Ateneo, il MIUR e il CINECA comporta che le relative conseguenze gravino esclusivamente sulle prime due amministrazioni (nel senso del superamento del tetto, dal medesimo programmato) e non (onde consentire il rispetto del tetto medesimo) su altri concorrenti già utilmente graduati e che verrebbero ingiustamente penalizzati per mancanza non imputabile a loro, bensì all'“*arbitro*” della competizione.

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 4 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 4 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto della S.V.E. 12 novembre 2013, n. 23921.

Solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite all'Ateneo ove i ricorrenti hanno sostenuto la prova (di prima opzione), al M.I.U.R. e al CINECA nei rispettivi domicili ex

comma terzo del C.p.a., a tenore della quale <<quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori>>. Tale pronuncia di accertamento dell'illegittimità – che corrisponde alla richiesta di parte ricorrente di essere reintegrata in forma specifica, mediante l'ammissione in soprannumero al Corso di Laurea in Medicina e Odontoiatria 2013-2014 – aprirà la strada alla valutazione della domanda risarcitoria in forma specifica di parte ricorrente e, per quanto qui interessa, alla perfetta coincidenza della strumentalità della domanda cautelare di cui si chiede la concessione rispetto alla pronuncia di merito.

A parere di chi scrive, quindi, il “vecchio pallino” della strumentalità della misura cautelare e dell'utilità maggiore che si ricaverebbe da un'ammissione soprannumeraria rispetto al successivo annullamento degli atti di concorso, si scontra oggi con la norma sopra citata superando ogni resistenza alla concessione della misura cautelare dell'ammissione con riserva.

In termini estremamente sintetici: ai sensi dell'art. 34 c.p.a., oggi, nel peculiare caso di specie di concorsi che si ripetono *ex lege* annualmente, l'annullamento del concorso è effetto a cui i ricorrenti hanno interesse assai limitato in quanto non residuerebbe alcun concreto vantaggio dubitandosi, come ben chiarito dalla giurisprudenza (T.A.R. Molise, n. 396/13), che si possa persino pervenire ad una pronuncia di tal guisa perchè risulterebbe esclusivamente beffarda.

Se il riconoscimento del risarcimento del danno in forma specifica, quindi, è l'unica soluzione praticabile in ipotesi di annullamento di concorsi con tale tipologia, l'ammissione cautelare è perfettamente strumentale a tale effetto.

La mancata concessione della tutela cautelare, pertanto, darebbe vita persino a dubbi circa la persistenza dell'interesse all'azione, proprio perchè, nella specie, l'art. 34 c.p.a. osterà all'annullamento del concorso (essendovene sempre uno nuovo da celebrare).

In ogni caso, ove non si ritenesse accedere alla superiore teoria che sembra trovare scontato conforto positivo nell'art. 34 c.p.a., **parte ricorrente dovrebbe comunque ottenere l'immediata ammissione giacchè, preso atto dell'illegittimità dell'intera selezione che ha inciso su tutti i soggetti in maniera variamente determinante, deve essere immediatamente posto nella medesima situazione degli ammessi pur nella consapevolezza che ciò potrà comunque comportare l'annullamento dell'intera selezione (che dovrebbe precedentemente passare per l'integrazione del contraddittorio) in sede di merito. Grazie a tale riallineamento di tutte le posizioni lese da una procedura comunque illegittima, tanto gli ammessi quanto gli esclusi, potranno giungere sino alla definizione di merito del giudizio in una situazione di assoluta parità e si eviterà il consolidamento di posizioni, comunque guadagnate all'esito di un concorso illegittimo, che non meritano una migliore salvaguardia rispetto ad altre.**

Sulla base di ciò, quindi, la prova andrebbe annullata ma, nelle more, tutti i ricorrenti dovrebbero ottenere l'ammissione per attendere, in posizione di parità e senza che possa pesare sulla successiva decisione il tempo che dovrà intercorrere sino all'udienza di merito, l'esito del contenzioso.

lege e/o presso la difesa erariale (in conformità al richiamato D.P. 12 novembre 2013, n. 23921), si chiede di poter provvedere alla notifica nei confronti di tutti gli altri Atenei a mezzo pec.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in *parte qua* dei provvedimenti in epigrafe e solo per quanto di interesse dei ricorrenti, voglia annullare tutti gli atti in epigrafe, *“limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea”* riconoscendo il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al corso di laurea cui aspirano *“al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione”* (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528).

In particolare, al fine di gradare la deliberazione dei diversi motivi:

1) in via principale, in accoglimento del ricorso, Voglia annullare il diniego di ammissione al corso di laurea e, per l'effetto ammettere i ricorrenti al corso di laurea indicato quale prima opzione e specificato alla tabella A del presente atto e solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati;

2) in via subordinata ove codesto On.le Tribunale non ritenga di poter annullare il solo diniego di ammissione assumendo quindi che i motivi, se favorevolmente deliberati, conseguono l'annullamento integrale della procedura di concorso e non il mero diniego di ammissione, in accoglimento del ricorso, condanni le Amministrazioni intimate **al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.**;

3) in via ulteriormente gradata, in accoglimento degli altri motivi, annulli tutti gli atti in epigrafe e, quindi, l'intero concorso.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Roma Messina, 20 giugno 2014

Avv. Santi Delia


Avv. Michele Bonetti

I sottoscritti

Cognome	Nome	C.F.
AGATINO	PAOLA	GTNPLA94H54C351N
SAPUPPO	CLAUDIA	SPPCLD95H57A089E
VACCALLUZZO	MARCO SIMONE	VCCVCS93B20C351P
SPIRIO	GERLANDO	SPRGLN91A30A089L
INTURRI	SEBASTIANO	NTRSST95S24A522J
KHALIL	GABRIELE	KHLGRL95E23C351S
CALAMBROGIO	SEBASTIANO	CLMSST95D06C351P
TIMPERANZA	CHIARA	TMPCHR95R63H163C
D'ANTONI	PAOLO	DNTPLA95M19C351D
TOSTO	FABIO	TSTFBA90A25C351Y
RUSSO	NOEMI	RSSNMO94E68F258U
LEONE	GUIDO	LNEGDU95R24E532Z
RUSSO	GIUSEPPE	RSSGPP92A26C351N
DI VITA	ROSARIO MARCO	DVTRRM94A24D960R
REITANO	GIUSEPPE	RTNGPP77M27G371V
FAILLA	GIOVANNI	FLLGNN95H11B428M
SANFILIPPO	SIMONE	SNFSMN95R25B202R
FAILLA	CAROLA	FLLCRL95A66I754G
PANASCI'	ROBERTO	PNSRRT95P06C351A
BERTANI	ANTONINO	BRTNNN95E26E017W
PASSAFIUME	SAVERIO ANDREA	PSSSRN93C03B428J

SCIRE'	STEFANIA	SCRSFN96P48C351D
SCAPUZZO	ANNA LUCREZIA	TNTNLC95P53A494Y
TANTILLO	ROBERTA	CRRRRT95S67C351T
CORRENTI	STEFANIA	LNZSFN94S67C351C
LANZAFAME	SIMONE	MZZSMN96A26C351S
MAZZOLA	NOEMI	CNCNMO95C65C351C
CIANCITTO	DAVIDE	TMNDVD95E15H163B
TUMINO	ELISABETTA	BRTLBT96L44C351P
BURTONE	ELEONORA	NCLLN93A62C351U
NICOLOSI	ANNALISA	PRSNLS96B66M088W
PARISI	VINCENZO DANIELE	GRNVCN90D13G371R
GUARNERA	SIMONA	DRSSMN94D41C351F
D'URSO	SEBASTIANO	CCCSST94S12H163U
CICCIARELLA	MANUEL	VCCMNL95C15C351P
VACCARO	ELEONORA	CGNLNR93E45H163T
CUGNO	MARIACHIARA	RPSMCH96L71C351H
RAPISARDA	SOFIA	LNZSFO93A60C351B
LANZA	CHIARA	SCSCHR95T50A494F
SICUSO	MARCO	SMBMRC95S25C351J
SAMBATARO	MATTEO	VTLMTT95S15A479L
VITELLO	ILENIA	SCFLNI95E71C351S
SCAFIDI	GIULIA	MEOGLI96D48I754R
MEO	ALESSIA	GDCLSS94P67M088Z
GIUDICE	NOEMI	BRBNMO95P64C351Q
BARBAGALLO	FIMENIA	SMLFMN94E43C351T
SAMUELE	SILVIA GIOVANNA	CCCSVG94T49H163A
CICCIARELLA	ISABELLA MARIA	MLTSLL95L61C351W
MILITELLO	ANASTASIA MARIA	PDENTS95A44Z138R
PEDI	MARIA ANTONIETTA	CCZMNT92P42F258U
CUCUZZA	MARTINA	CRSMTN95R70C351Z
CARUSO	MORENA	MLZMRN95M44D960R
MILAZZO	STEFANIA	GNTSFN94M59C351N
IGNOTO	CARLO	NVLCRL95E06C351A
NOVELLINI	GAIA	SLPGAI94C60D960F
SALPIETRO	GIUSEPPE	BRBGPP96A05C351S
BARBAGALLO	ROBERTO	GZZRRT86S03C351J
GUZZETTA	ALESSANDRO	GRNLSN94R23Z154N
GUARNERI	ALFINA AMBRA	SPLLMN94D49C351Q
SPECIALE	CLEMENTINA	DGRCMN95M58C351G
DI GRAZIA CURIA	SERENA	MGLSRN92P67C351A
MIGLIORE	FRANCESCO	RSSFNC95A19B428P
RUSSO	GIOVANNI	GNNGNN95P25F943M
GENNARO	ENRICO	CSTNRC94D07C351T
COSTANZO	ROSALIA	BNMRSL94P68C351I
BONOMO	AGATA	BLFGTA90S46C351G
BELFIORE	FLORIANA	ZPPZFN92D68I754F
ZAPPULLA	ORIANA	MSZRNO95L53F943H
MASUZZO	GIOVANBATTISTA	MSMGNB94C09C351Q
MUSUMECI	DONATELLA	DSLDTL94M67A522N
DE SALVO	LILIANA AGATA SERENA	MSCLNG94T55C351T
MUSCARA'	SIMONA	SNTSMN93S57C351E
SANTONOCITO	GIULIA ANNA	MLGGNN88L42C351H
MALAGUARNERA	GLORIA	CSTGLR95S57B428Z
CASTELLO	BRIANA CLAUDIA	BLLBNC96A53C351O
BELLUSO	SARAH CAROLINE	SCRSHC94M42C816S
SCARCELLA		

CHILLARI	CHIARA	CHLCHR95L52C351C
LEOCATA	COSTANZA	LCTCTN95P53L378E
MAIRA	SIMONE	MRASMN94S04B429I
ELIA	IRENE	LEIRNI95P41D960G
LONGO	MARIA VALENTINA	INGMVL88A59C351D
TUMMINO	PAOLO	TMMPLA95B23B428Z
CATANIA	SEBASTIANO DANILO	CTNSST95M26C351M
CAPUCCIO	STEFANIA	CPCSFN89L48A028Q
MILIOTO	SARA	MLTSRA95S56A089B
GUGLIELMO	CARLA	GGLCRL94H43C351J
BRISCHETTO	GAETANO	BRSGTN95L14C351M
FILETTI	FEDERICO	FLTFR94S18C351U
PAGLIAZZO	VALERIO	PGLVLR94L18B428F
NARDO	ANDREA ALESSIA	NRDNRL95S63O960C
IUDICA	ARIANNA	DCIRNN94D45C351E
GRANATA	GRAZIA	GRNGRZ94E65F537A
GIULIO	FRANCESCA	GLIFNC94D66F892H
BONOMO	ORNELLA	BNMRLL95A61F943D
GRACEFFA	MARIAGIOVANNA	GRCMGV94S65A089P
LEDDA	SERGIO FRANCESCO	LDDSGF94T15B428G
DI GRAZIA	CHIARA	DGRCHR93M47C351E
CERRUTO	VERDIANA	CRRVDN94A65F258U
SALANITRI	GIULIA	SLNGLI95D62G371V
FRIESENEGGER	GUDRUN	FRSGRN76S51Z102J
CARUSO	DEBORA	CRSDBR95T46H163D
	FLORIANA GIADA	
MILANO	GIUSEPPA	MLNFRN95P59C351O
LEANZA	YLENIA	LNZYLN95D52A494V
MAUCERI	FLAVIA	MCRFLV95T60A622V
TESTA	CLAUDA MARIA	TSTCDM90B53I754J
MISTRETTA	ANTONINO	MSTNNN94B14C286F
MAIORCA	SEBASTIANO	MRCSS95T18I754G
BARTOLO	SARA	BRTSRH95P66A522E
VAZZANA	ENRICO	VZZNRC96M08C351D
SAVARINO	SIMONA	SVRSMN94C68F258X
COLTRARO	GIUSEPPE	CLTGPP94L12C351Z
GRECO	FILIPPO ANTONIO	GRCFPP95H13D960M
MARLETTA	VALERIA	MRLVLR94R69Z112Q
MALAGUARNERA	MICHELE	MLGMHL86D07C351R
FICILI	ANTONELLA	FCLNNL95S57H163N
STANCAPIANO	GIORGIA	STNGRG91E47C351H
MALAGUARNERA	LUISA	MLGLSU92C46C342W
COCIMANO	DEBORA	CCMDBR94P41C351N
BARTOLUCCIO	FEDERICA CHIARA	BRTFR95E62B428Z
BONAVENTURA	EMANUELE	BNVMNL95H01B202Q
BORGIA	EUTICHIA	BRGTCH96E63I754V
CAMAGNA	SALVATORE	CMGSVT94D960V
CARDILLO	GIULIANA	CRDGLN95L67C351P
CARUSO	CRISTINA	CRSCST95T44H163K
CATALANO	EMILIO ROCCO	CTLMRC92P22C351T
CAVALLARO	SILVIA	CVLSLV96D41C351V
CELESTRI	TANIA	CLSTNA95B53B429I
CHISARI	LAURA MARIA	CHSLMR95L64C351Z
CIARAMIDARO	CLARISSA	CRMCRS94S59E536K
COPPOLA	CLAUDIO	CPPCLD96S30G371R
CORSO	DANIELA	CRSDNL78S70C351X

CRISCIONE	ELEONORA	CRSLNR95L66H163Y
CRUCITTI	VINCENZO	CRCVCN89C07I754Z
DI MAURO	VALENTINO	DMRVNT93E11C351F
DI MODICA	IRENE	DMDRNI95S67L750K
DI PAOLA	CHIARA	DPLCHR95E61H1163T
DI SALVO	CATERINA	DSLCRN96D60C351D
DI VITA	VITTORIA	DVTVTR87M69C351X
FAILLA	GABRIELLA ROSARIA	FLLGRL94R50C351C
FARINA	JESSICA	FRNJSC93H66C351T
FICARRA	EMANUELA FILIPPA	FCRMLF95H61E536Y
FILETTI	ANTONIO MANUEL	FLTNNM93B24M088C
FIRRARELLO	GIUSEPPE	FRRGPP93L08C351T
GALATA'	COSTANZA	GLTCTN96B61E532X
GATTO	ANGELO	GTTNGL95D10C351G
GRANDE	GIANNI	GRNGNN95H07F943G
GRASSO	GAETANO GUGLIELMO	GRSGNG93T09C351T
GUGLIELMINO	DAMIANO	GGLDMN96A09C351S
IMPELLIZZERI	DOMENICO	MPLDNC79S23C351T
IMPELLIZZERI	MATTEO EDOARDO	MPLMTT93P24C351E
INSALACO	MARTINA	NSLMTN95L60C351C
LA ROSA	SEBASTIANO	LRSSST95R23C351J
LAGANA'	VALENTINA	LGNVNT95H54C351F
LAURETTA	ALESSIA	LRTLSS95H46H501C
LAZZARO	GIULIANA	LZZGLN94P41B202O
LAZZARO	GLORIA	LZZGLR94P41B202S
LEANZA	MATTEO	LNZMTT96A18C351R
LEANZA	CLAUDIA	LNZCLD95E55C351M
LICITRA	FRANCESCA	LCTFNC95T49I754V
LITRICO	EDOARDO	LTRDRD90P14C351P
LOMBARDO	MARCO	LMBMRC94C10B429Z
MACCHIONE	GAETANO	MCCGTN94D13E536D
MANGANO	GIULIA	MNGGLI94T59C351N
MARCINNO'	RACHELE	MRCRHL95C66B428M
MARCUZZO	CARMELO	MRCCML74S23I754W
MARIANECCI	MARCO ORAZIO	MRNMCR86L01C351C
MATTIA	MARTINA	MTTMTN95P68G580Q
MAUGERI	FRANCESCA	MGRFNC76P61L219Z
MAZZOTTA	SEBASTIANO	MZZSST95P11I754C
MELI	SALVATORE	MLESVT95C13A089Y
MESSINA	FRANCESCA MARIA	MSSFNC95B57E017Q
MILAZZO	GIULIO	MLZGLI95H08C351Q
MINARDI	ADRIANO	MNRDRN94T28D960Y
PAGANO	VENERA MARIA	PGNVRM95S63C351F
PAPA	SANTI	PPASNT89E24C351I
PARASOLE	ORIANA	PRSRNO95L67C351U
PARISI	ROSA RITA	PRSRRT96A63C351B
PARISI	STEFANIA CLAUDIA	PRSSFN96A49C351N
PESCE	CHIARA	PSCCHR94H67H163R
PETRELLA	FLAVIA	PTRFLV95L66C351V
PEZZANO	ELEONORA	PZZLNR94E43C351C
PIANA	SERGIO ANTONIO	PNISGN95L12C351B
PICCOLO	MARIA CELESTE	PCCMCL95L51F158Y
PICONE	DARIA	PCNDRA93T57C351G
PISTORIO	SALVATORE	PSTSVT64A18C351G
PORSENNNA	NOEMII	PRSNMO95B60C927W
RAFFA	FRANCESCA	RFFFNC95E65E017A

RENNA	MARIAELISA	RNNMLS95B67I754H
RUSSOTTO	FERNANDA	RSSFNN95C58B428G
SACCHETTI	IGNAZIO	SCCGNZ95M31D810L
SANTAMARIA	CARMELA	SNTCML73B46A029D
SCANDURA	CARMELO	SCNCML22C351L
SCILLETTA	GIAMPIERO	SCLGPR94H19C351Y
SORBELLO	FRANCESCA	SRBFNC95P54D548I
SPIRIO	DANIELA	SPRDNN88E44G273N
SPITALI	FEDERICA	SPTFRC94P69B429O
SPITALI	CATERINA	SPTCRN94P69B429W
TINNIRELLO	GIORDANA	TNNGDN96A42C351U
VELLA	DALILA	VLLDLL95H53H269H
VIRGA	GAETANO	VRGGTN96D09F943L
VIRGILLITO	ROSSELLA	VRGRSL95M63C351X
ZUCCARELLO	GIUSEPPE	ZCCGPP95E10A841K
AGRICOLA	PAOLO	GRCPLA96B19C927R
ARDIZZONE	FEDERICA ILARIA	RDZFRC94C42F209P
BARBARACI	GIANLUCA	BRBGLC76E12C351D
BURGIO	ROBERTA MARIA	BRGRRT94D46G273W
CONTARINO	ROSSELLA	CNTRSL95M69B428S
COPPA	MARTA	CPPMRT94L61F943E
D'AMICO	BRUNA	DMCBRN94P52C351V
GELSOMINO	CLAUDIA	GLSCLD94L50C351S
GIUGNO	GAETANO ANDREA	GGNGNN95E11F899O
MANTINEI	PIER MATTIA	MNTPMT95D29A494Y
MAUGERI	CRISTINA	MGRCST95A67C351Z
MODICA	FILIPPO	MDCFPP95B15F892X
SALAMONE	ANGELO	SLMNGL94H27C351Z
TESTA	ROBERTA	TSTRRT95C65C351Y
TESTAI'	VALERIA	TSTVLR92E69C351F

delegano l'Avv. Michele Bonetti e l'Avv. Santi Delia, anche disgiuntamente, a rappresentarli e a difenderli, nel presente procedimento e giudizio conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di proporre motivi aggiunti ed effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all'accesso agli atti.

Eleggono domicilio presso lo studio dell'Avv. Michele Bonetti sito in Roma via S. Tommaso d'Aquino n. 47 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto.

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali.

FIRMATO VEDI ORIGINALE ANCHE AUTENTICATO DALL'UFFICIO POSTALE

Roma 20 giugno 2014.

Avv. Michele Bonetti